



MINISTERO DELLA DIFESA

DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE

IL DIRETTORE GENERALE

DI CONCERTO CON

IL COMANDANTE GENERALE DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO

- VISTA** la legge 8 luglio 1926, n. 1178, concernente l'ordinamento della Marina militare, e successive modificazioni;
- VISTO** il regio decreto legge 28 gennaio 1935, n. 314, concernente norme relative al reclutamento e all'avanzamento degli ufficiali della Regia aeronautica e successive modificazioni;
- VISTO** il regio decreto legge 22 febbraio 1937, n. 220, concernente l'ordinamento dell'Aeronautica militare e successive modificazioni;
- VISTO** il regio decreto 25 marzo 1941, n. 472, concernente l'ordinamento della Regia Accademia aeronautica;
- VISTA** la legge 10 aprile 1954, n. 113, recante norme sullo stato degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e successive modificazioni;
- VISTA** la legge 26 gennaio 1963, n. 52, concernente il riordinamento del Corpo del genio aeronautico e successive modificazioni;
- VISTA** la legge 31 maggio 1975, n. 191, concernente nuove norme per il servizio di leva, in particolare l'articolo 34;
- VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, concernente norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino Alto Adige in materia di proporzione negli uffici statali siti nella provincia di Bolzano e di conoscenza delle due lingue nel pubblico impiego e successive modificazioni;
- VISTA** la legge 11 luglio 1978, n. 382, concernente norme di principio sulla disciplina militare;
- VISTA** la legge 19 marzo 1980, n. 79, concernente modifica delle disposizioni che prevedono la precedenza nell'ammissione ai corsi regolari dell'Accademia aeronautica;
- VISTA** la legge 20 settembre 1980, n. 574, concernente l'unificazione ed il riordinamento dei ruoli normali, speciali e di complemento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica;
- VISTA** la legge 4 aprile 1985, n. 123, recante nuove norme per il reclutamento degli ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica, ruolo servizi;
- VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 luglio 1987, n. 411, con cui sono stati fissati, tra gli altri, specifici limiti di altezza per l'ammissione ai concorsi per la nomina ad ufficiale dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dell'Arma dei carabinieri, così come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 marzo 2000, n. 112;
- VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, concernente norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino Alto Adige in materia di uso della lingua tedesca e della lingua ladina nei rapporti dei cittadini con la pubblica amministrazione e nei procedimenti giudiziari;

..//..

- VISTO** il testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 e successive modificazioni;
- VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, concernente il regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi e successive modificazioni;
- VISTO** il decreto ministeriale 11 novembre 1994, concernente approvazione del regolamento interno dell'Accademia aeronautica e successive modificazioni;
- VISTO** il decreto interministeriale 20 dicembre 1996, concernente approvazione dei programmi di insegnamento delle materie universitarie per i corsi ordinari dell'Arma aeronautica - ruolo naviganti e ruolo servizi, svolti presso l'Accademia aeronautica;
- VISTO** il decreto interministeriale 20 dicembre 1996, concernente approvazione dei programmi di insegnamento delle materie universitarie per i corsi ordinari del Corpo del genio aeronautico - ruolo ingegneri, svolti presso l'Accademia aeronautica;
- VISTO** il decreto ministeriale 6 maggio 1997, concernente riconoscimento degli studi svolti dagli ufficiali del ruolo naviganti e del ruolo servizi presso l'Accademia aeronautica;
- VISTO** il decreto ministeriale 6 maggio 1997, concernente riconoscimento degli studi svolti dagli ufficiali del Corpo del genio aeronautico - ruolo ingegneri presso l'Accademia aeronautica;
- VISTO** il decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 464, concernente riforma strutturale delle Forze armate e successive modificazioni;
- VISTO** il decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, concernente riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali e successive modificazioni;
- VISTA** la legge 8 luglio 1998, n. 230, concernente nuove norme in materia di obiezione di coscienza, come modificata dalla legge 2 agosto 2007, n. 130;
- VISTO** il decreto ministeriale 21 dicembre 1998, concernente, tra l'altro, i titoli di studio e gli ulteriori requisiti per l'ammissione ai concorsi per l'Accademia militare e per la nomina ad ufficiale in servizio permanente dell'Esercito, nonché tipologia e modalità di svolgimento dei predetti concorsi e delle prove d'esame, emanato in applicazione dell'articolo 3, comma 2 del sopracitato decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490;
- VISTO** il decreto interministeriale 30 marzo 1999 e successive modificazioni, concernente, tra l'altro, requisiti di partecipazione, titoli di studio, tipologia e modalità di svolgimento dei concorsi e delle prove d'esame per l'ammissione ai corsi normali dell'Accademia navale, emanato in applicazione all'articolo 3, comma 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490 e successive modificazioni;
- VISTA** la legge 20 ottobre 1999, n. 380, concernente delega al Governo per l'istituzione del servizio militare volontario femminile;
- VISTA** la legge 28 febbraio 2000, n. 42, concernente disposizioni per disincentivare l'esodo dei piloti militari;
- VISTO** il decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114, emanato in applicazione dell'articolo 1, comma 5, della legge 20 ottobre 1999, n. 380, concernente il regolamento recante norme per l'accertamento dell'idoneità al servizio militare con annesso

elenco delle imperfezioni ed infermità che sono causa di inidoneità, il quale prevede, tra l'altro, che, in relazione alle esigenze di impiego, nei bandi di concorso possano essere chiesti specifici requisiti psicofisici;

VISTO il decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 297, concernente il riordino dell'Arma dei carabinieri;

VISTO il decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298, concernente il riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri;

VISTO il decreto ministeriale 12 gennaio 2001, emanato in applicazione dell'articolo 5, comma 2, del sopracitato decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298, concernente i titoli di studio e gli ulteriori requisiti chiesti per l'ammissione ai corsi dell'Accademia e per il reclutamento degli ufficiali in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri, le tipologie e le modalità di svolgimento delle prove concorsuali e di formazione delle relative graduatorie di merito, nonché la composizione delle commissioni esaminatrici e successive modificazioni;

VISTO il decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 12 aprile 2001, concernente la determinazione delle classi delle lauree e delle lauree specialistiche universitarie nelle scienze della difesa e della sicurezza;

VISTO il decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215 e successive modificazioni, recante disposizioni per disciplinare la trasformazione progressiva dello strumento militare in professionale - a norma dell'articolo 3, comma 1 della legge 14 novembre 2000, n. 331 - in particolare l'articolo 20, comma 3, il quale prevede che ciascuna Forza armata possa indire concorsi per l'ammissione alle Accademie riservati al proprio personale nella misura massima del 30% dei posti disponibili;

VISTO il decreto ministeriale 18 ottobre 2001, concernente approvazione del regolamento per l'Accademia militare e la Scuola di applicazione e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il decreto ministeriale 16 settembre 2003 e successive modificazioni, concernente elenco delle imperfezioni ed infermità che sono causa di inidoneità ai servizi di navigazione aerea e criteri da adottare per l'accertamento e la valutazione ai fini dell'idoneità;

VISTA la direttiva tecnica 5 dicembre 2005 della Direzione generale della sanità militare, integrata con il decreto dirigenziale 30 agosto 2007, riguardante l'accertamento delle imperfezioni e delle infermità che sono causa di inidoneità al servizio militare, di cui all'annesso al sopracitato decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114;

VISTA la direttiva tecnica 5 dicembre 2005 della Direzione generale della sanità militare per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare, integrata con il decreto dirigenziale 20 settembre 2007;

VISTO il decreto ministeriale 10 maggio 2006, n. 232, concernente il regolamento recante le norme di organizzazione dell'Accademia navale;

VISTO il decreto ministeriale 25 gennaio 2007, così come modificato con il decreto ministeriale 26 maggio 2008, concernente, tra l'altro, titoli di studio e ulteriori requisiti per l'ammissione ai concorsi per l'Accademia aeronautica, nonché tipologia e modalità di svolgimento dei predetti concorsi e delle prove d'esame, emanato in applicazione dell'articolo 3, comma 2 del sopracitato decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490;

VISTO il decreto ministeriale 23 febbraio 2007, n. 53, recante le modalità di attribuzione all'Accademia aeronautica delle funzioni relative alla formazione degli allievi che aspirano alla nomina ad ufficiale in servizio permanente nel ruolo normale del Corpo sanitario dell'Aeronautica militare;

- VISTO** il decreto dirigenziale 11 gennaio 2008 della Direzione generale della sanità militare, con il quale è stata emanata la direttiva applicativa dei decreti dirigenziali 30 agosto 2007 e 20 settembre 2007 della medesima Direzione generale della sanità militare, per la selezione, l'arruolamento, il reclutamento e l'impiego, tra gli altri, del personale in servizio permanente nelle Forze armate dei soggetti affetti da deficit di G6PD;
- VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 17 ottobre 2007, concernente la nomina dell'Ammiraglio Ispettore Capo (CP) Raimondo Pollastrini a Comandante generale del Corpo delle Capitanerie di porto;
- VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 2008, concernente la sua nomina a Direttore generale per il personale militare,

DECRETA

PARTE I

DISPOSIZIONI A CARATTERE GENERALE

Articolo 1

Concorsi nelle Accademie delle Forze armate

1. Per ogni anno accademico potranno essere indetti, con specifici bandi, i seguenti concorsi, per esami, per l'ammissione di allievi ufficiali alla prima classe dei corsi normali delle Accademie militare, navale ed aeronautica, per la formazione di base degli ufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dell'Arma dei carabinieri:
 - a) Esercito:
 - 1) concorso pubblico, per esami, per l'ammissione di allievi al primo anno di corso dell'Accademia militare;
 - 2) concorso interno, per esami, per l'ammissione di allievi al primo anno di corso dell'Accademia militare;
 - b) Marina: concorso, per esami, per l'ammissione di allievi alla prima classe dei corsi normali dell'Accademia navale;
 - c) Aeronautica: concorso, per esami, per l'ammissione di allievi ufficiali alla prima classe dei corsi regolari dell'Accademia aeronautica;
 - d) Carabinieri: concorso, per esami, per l'ammissione di allievi al primo anno di corso dell'Accademia militare per la formazione di base degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri.
2. Nei bandi potranno essere previste riserve di posti a favore degli allievi delle Scuole militari ed, eventualmente, di altre categorie di concorrenti.
3. Resta impregiudicata per la Direzione generale per il personale militare la facoltà di non emanare, revocare o annullare il presente e i predetti bandi di concorso, di sospendere o rinviare le prove concorsuali, di modificare il numero dei posti, di sospendere l'ammissione dei vincitori alla frequenza dei corsi, in ragione di esigenze attualmente non valutabili né prevedibili ovvero in applicazione di leggi di bilancio dello Stato o finanziarie o di disposizioni di contenimento della spesa pubblica. In tal caso l'Amministrazione della difesa provvederà a dare formale comunicazione mediante avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale - 4^a Serie speciale.

Articolo 2

Requisiti generali di partecipazione

1. Ai concorsi di cui al precedente articolo 1, comma 1 potranno partecipare concorrenti, anche se alle armi, di entrambi i sessi, fatte salve eventuali eccezioni che saranno indicate negli

specifici bandi di concorso. Per la partecipazione ai predetti concorsi, i concorrenti dovranno possedere i seguenti requisiti generali:

- a) avere un'età non inferiore ai diciassette anni e non superiore ai ventidue anni alla data indicata negli specifici bandi di concorso. I marescialli ed i brigadieri dell'Arma dei carabinieri, partecipanti al concorso di cui al precedente articolo 1, comma 1, lettera d) non dovranno aver superato il ventottesimo anno di età alla data indicata nello specifico bando di concorso. Il limite massimo di età è elevato, fatte salve eventuali ulteriori disposizioni contenute negli specifici bandi di concorso, di un periodo pari all'effettivo servizio militare prestato, fino alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso, comunque non superiore a tre anni, per coloro che prestino o abbiano prestato servizio militare nelle Forze armate. Tale elevazione del limite di età non troverà applicazione per i concorrenti per i posti per il ruolo naviganti normale dell'Arma aeronautica, il cui numero verrà indicato nello specifico bando di concorso, di cui al precedente articolo 1, comma 1, lettera c). Detta elevazione, inoltre, non si applicherà ai marescialli ed ai brigadieri dell'Arma dei carabinieri, partecipanti al concorso di cui al precedente articolo 1, comma 1, lettera d);
 - b) essere cittadini italiani;
 - c) aver conseguito o essere in grado di conseguire al termine dell'anno scolastico indicato negli specifici bandi di concorso un diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale o quadriennale integrato dal corso annuale, previsto per l'ammissione ai corsi universitari dall'articolo 1 della legge 11 dicembre 1969, n. 910 e successive modificazioni. La partecipazione al concorso dei concorrenti che abbiano conseguito o stiano per conseguire all'estero il titolo di studio prescritto è subordinata alla documentazione dell'equipollenza del titolo conseguito o da conseguire a quelli sopraindicati;
 - d) godere dei diritti civili e politici;
 - e) avere, se minorenni, il consenso dei genitori o del genitore esercente la potestà, o del tutore a contrarre l'arruolamento volontario nella Forza armata prescelta/Arma dei carabinieri;
 - f) non essere stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall'impiego presso una pubblica amministrazione ovvero prosciolti, d'autorità o d'ufficio, da precedente arruolamento volontario nelle Forze armate o di polizia dello Stato per motivi disciplinari o di inattitudine alla vita militare o per perdita permanente dei requisiti di idoneità fisica;
 - g) non essere stati dichiarati obiettori di coscienza ovvero ammessi a prestare servizio civile ai sensi della legge 8 luglio 1998, n. 230 (solo se di sesso maschile) salvo quanto previsto dalla legge 2 agosto 2007, n.130, recante modifiche alla normativa precedente sull'obiezione di coscienza di cui alla suddetta legge n. 230/1998.
2. Per il solo concorso interno di cui al precedente articolo 1, comma 1, lettera a), numero 2), fermi restando i requisiti di cui al precedente comma 1, lettere b), c) e d), i concorrenti dovranno possedere anche i seguenti requisiti generali:
- a) essere in servizio nell'Esercito in qualità di Sergente in servizio permanente, allievo sergente, volontario in servizio permanente, volontario in ferma prefissata di quattro anni, volontario in ferma breve e volontario in ferma prefissata di un anno, questi ultimi con almeno dodici mesi di servizio in tale posizione alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione, che sarà successivamente indicato negli specifici bandi di concorso;
 - b) non aver superato alla data indicata nello specifico bando di concorso il ventiduesimo anno di età. Il limite massimo di età è elevato di un periodo pari all'effettivo servizio militare

prestato fino alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso, comunque non superiore a tre anni;

- c) non essere stati dimessi per motivi disciplinari o per insufficiente attitudine professionale o militare da precedente arruolamento volontario nelle Forze armate o di polizia o per perdita permanente dei requisiti di idoneità fisica.
3. Per il solo concorso di cui al precedente articolo 1, comma 1, lettera c), fermi restando i requisiti di cui al precedente comma 1, i concorrenti per i posti per il ruolo naviganti normale, che verranno indicati nello specifico bando di concorso, dovranno non essere stati dimessi per insufficiente attitudine al pilotaggio.
4. Per il solo concorso di cui al precedente articolo 1, comma 1, lettera d), fermi restando i requisiti di cui al precedente comma 1, i concorrenti dovranno:
 - a) non essere imputati per delitti non colposi o sottoposti a misure di prevenzione e di sicurezza, né in situazioni incompatibili con l'acquisizione ovvero la conservazione dello stato di ufficiale dell'Arma dei carabinieri;
 - b) non essere stati dichiarati inidonei all'avanzamento o avervi rinunciato, negli ultimi cinque anni di servizio, se personale militare in servizio permanente.
5. Sono fatti salvi gli ulteriori requisiti che potranno essere indicati, per particolari categorie di personale, negli specifici bandi di concorso.
6. Per tutti i concorsi di cui al precedente articolo 1, comma 1 l'ammissione ai corsi sarà subordinata al possesso dell'idoneità psicofisica e attitudinale prescritta dalla normativa in vigore, nonché per esercitare l'attività di volo in qualità di piloti militari, se concorrenti per il ruolo naviganti normale per il concorso di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c). Le modalità di accertamento di detta idoneità, ferme restando le disposizioni di cui ai successivi articoli 5 e 6 del presente decreto, saranno più dettagliatamente indicate negli specifici bandi di concorso.
7. Ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, l'ammissione ai corsi sarà inoltre subordinata all'accertamento, anche successivo all'ammissione ai singoli istituti di formazione, del possesso dei requisiti di moralità e condotta stabiliti per l'ammissione ai concorsi nella magistratura, da accertarsi con le modalità previste dalla vigente normativa.
8. Per il solo concorso di cui al precedente articolo 1, comma 1, lettera d) l'ammissione al corso dei vincitori sarà subordinata all'accertamento d'ufficio, anche successivo all'ammissione in Accademia militare, oltre che del possesso delle qualità morali e di condotta di cui all'articolo 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53, anche dell'astensione dei comportamenti di cui all'articolo 17 della legge 11 luglio 1978, n. 382, secondo le modalità prescritte dalla vigente normativa.
9. Tutti i requisiti di partecipazione, salvo quelli previsti dal precedente comma 1, lettere a) e c), dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione, che sarà successivamente indicato negli specifici bandi di concorso. Inoltre, i requisiti medesimi, ad eccezione di quelli di cui al precedente comma 1, lettere a) e c) e, per il solo concorso di cui al precedente articolo 1, comma 1, lettera d), di quello previsto dal precedente comma 4, lettera b), dovranno essere mantenuti sino all'ammissione presso i singoli istituti di formazione e per tutta la durata del ciclo formativo.
10. Eccezion fatta per il concorso interno di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), numero 2), l'ammissione dei concorrenti già alle armi sarà subordinata, nei casi previsti dalla normativa vigente, al nulla osta della Forza armata/Corpo armato di appartenenza, da acquisire d'ufficio.

Articolo 3

Svolgimento dei concorsi

1. Lo svolgimento del concorso di cui al precedente articolo 1, comma 1, lettera a), numero 1) prevederà le seguenti fasi:
 - a) prova scritta di selezione culturale;
 - b) prove di efficienza fisica;
 - c) accertamenti psicofisici;
 - d) accertamenti attitudinali;
 - e) prova orale di matematica;
 - f) prova orale facoltativa di lingua straniera;
 - g) tirocinio di durata di circa trenta giorni e comunque non superiore a sessanta giorni.
2. Lo svolgimento del concorso interno di cui al precedente articolo 1, comma 1, lettera a), numero 2) prevederà le seguenti fasi:
 - a) prova scritta di selezione culturale;
 - b) prove di efficienza fisica;
 - c) accertamenti psicofisici;
 - d) accertamenti attitudinali;
 - e) prova orale di matematica;
 - f) prova orale facoltativa di lingua straniera.
3. Lo svolgimento del concorso di cui al precedente articolo 1, comma 1, lettera b) prevederà le seguenti fasi:
 - a) prova scritta di preselezione;
 - b) prova scritta di composizione italiana;
 - c) accertamenti psicofisici;
 - d) accertamenti attitudinali;
 - e) prova orale di matematica;
 - f) prova orale facoltativa di lingua straniera;
 - g) prove di efficienza fisica.
4. Lo svolgimento del concorso di cui al precedente articolo 1, comma 1, lettera c) prevederà le seguenti fasi:
 - a) prova scritta di preselezione;
 - b) prova scritta di composizione italiana;
 - c) accertamenti psicofisici;
 - d) tirocinio psicoattitudinale e comportamentale;
 - e) prova facoltativa di informatica;
 - f) prova orale di lingua inglese;
 - g) prova orale di matematica;
 - h) prova orale facoltativa di ulteriore lingua straniera.
5. Lo svolgimento del concorso di cui al precedente articolo 1, comma 1, lettera d) prevederà le seguenti fasi:
 - a) prova scritta di preselezione;
 - b) prove di efficienza fisica;

- c) accertamenti psicofisici;
 - d) prova scritta di composizione italiana;
 - e) accertamenti sanitari di controllo ed accertamenti attitudinali;
 - f) prova orale;
 - g) prova orale facoltativa di lingua straniera;
 - h) tirocinio di durata di circa trenta giorni e comunque non superiore a sessanta giorni.
6. Alle fasi concorsuali di cui sopra i concorrenti dovranno presentarsi muniti di carta d'identità o di altro documento di riconoscimento rilasciato da un'amministrazione dello Stato, in corso di validità.
7. L'Amministrazione militare non risponderà di eventuale danneggiamento o perdita di oggetti personali che i concorrenti lasceranno incustoditi nel corso delle prove ed accertamenti di cui al presente articolo.
8. Sono fatte salve ulteriori disposizioni che verranno indicate negli specifici bandi di concorso.

Articolo 4

Commissioni

1. Per le prove e gli accertamenti del concorso di cui al precedente articolo 1, comma 1, lettera a), numero 1) saranno nominate, con successivi decreti:
- a) la commissione esaminatrice per la prova scritta di selezione culturale, per le prove orali, per la formazione delle graduatorie e per l'assegnazione ai corsi;
 - b) la commissione per la valutazione delle prove di efficienza fisica;
 - c) la commissione per gli accertamenti psicofisici;
 - d) la commissione per gli ulteriori accertamenti psicofisici;
 - e) la commissione per gli accertamenti attitudinali;
 - f) la commissione per la valutazione dei frequentatori al termine del tirocinio.
2. Per le prove e gli accertamenti del concorso interno di cui al precedente articolo 1, comma 1, lettera a), numero 2) saranno nominate, con successivi decreti:
- a) la commissione esaminatrice per la prova scritta di selezione culturale, per le prove orali, per la formazione delle graduatorie e per l'assegnazione ai corsi;
 - b) la commissione per la valutazione delle prove di efficienza fisica;
 - c) la commissione per gli accertamenti psicofisici;
 - d) la commissione per gli accertamenti attitudinali;
 - e) la commissione per gli ulteriori accertamenti psicofisici.
3. Per le prove e gli accertamenti del concorso di cui al precedente articolo 1, comma 1, lettera b) saranno nominate, con successivi decreti:
- a) la commissione per la prova scritta di preselezione;
 - b) la commissione per gli accertamenti psicofisici;
 - c) la commissione per gli ulteriori accertamenti psicofisici;
 - d) la commissione per gli accertamenti attitudinali;
 - e) la commissione esaminatrice per la prova scritta di composizione italiana, per le prove orali e per la formazione delle graduatorie finali;
 - f) la commissione per le prove di efficienza fisica.
4. Per le prove e gli accertamenti del concorso di cui al precedente articolo 1, comma 1, lettera c) saranno nominate, con successivi decreti:

- a) la commissione per la prova scritta di preselezione;
 - b) la commissione per la prova scritta di composizione italiana;
 - c) la commissione per gli accertamenti psicofisici;
 - d) la commissione per gli ulteriori accertamenti psicofisici;
 - e) la commissione per il tirocinio psicoattitudinale e comportamentale, per la prova facoltativa di informatica, per la prova orale e per la formazione delle graduatorie generali di merito.
5. Per le prove e gli accertamenti del concorso di cui al precedente articolo 1, comma 1, lettera d) saranno nominate, con successivi decreti:
- a) la commissione esaminatrice per la valutazione della prova scritta di preselezione, per la prova scritta di composizione italiana, per le prove orali e per la formazione delle graduatorie;
 - b) la commissione per la valutazione delle prove di efficienza fisica;
 - c) la commissione per gli accertamenti psicofisici;
 - d) la commissione per lo svolgimento degli accertamenti attitudinali e per l'attribuzione del punteggio agli idonei al termine del tirocinio;
 - e) la commissione per la valutazione dei frequentatori al termine del tirocinio.

Articolo 5

Accertamenti psicofisici

1. Nell'ambito dei concorsi di cui al precedente articolo 1, comma 1 i concorrenti saranno sottoposti, a cura delle competenti commissioni, ad accertamenti volti al riconoscimento dell'idoneità psicofisica al servizio militare incondizionato in base alla normativa vigente per l'accesso all'Arma/Corpo prescelto.
2. Per il concorso di cui al precedente articolo 1, comma 1, lettera a), numero 1) i concorrenti dovranno essere, inoltre, riconosciuti in possesso dei seguenti specifici requisiti fisici:
 - a) statura non inferiore a m. 1,65 se di sesso maschile e non inferiore a m. 1,61 se di sesso femminile;
 - b) visus corretto non inferiore a 16/10 complessivi con lenti frontali ben tollerate (da portare al seguito) e non inferiore a 7/10 nell'occhio che vede di meno, raggiungibile con correzione non superiore alle tre diottrie anche in un solo occhio. Senso cromatico accertato alle matassine colorate.
3. Per il concorso interno di cui al precedente articolo 1, comma 1, lettera a), numero 2), per i soli concorrenti collocati in congedo nel periodo successivo alla presentazione della domanda di partecipazione al concorso e prima della data di presentazione per sostenere gli accertamenti psicofisici o sprovvisti di profilo sanitario, gli accertamenti psicofisici saranno volti al riconoscimento del possesso dell'idoneità al servizio militare incondizionato quali ufficiali dell'Esercito. I concorrenti dovranno essere, inoltre, riconosciuti in possesso dei seguenti specifici requisiti:
 - a) statura non inferiore a m. 1,65 se di sesso maschile e non inferiore a m. 1,61 se di sesso femminile;
 - b) visus corretto non inferiore a 16/10 complessivi con lenti frontali ben tollerate (da portare al seguito) e non inferiore a 7/10 nell'occhio che vede di meno, raggiungibile con correzione non superiore alle tre diottrie anche in un solo occhio. Senso cromatico accertato alle matassine colorate.

4. Per il concorso di cui al precedente articolo 1, comma 1, lettera b) i concorrenti dovranno essere, inoltre, riconosciuti in possesso dei seguenti specifici requisiti fisici:
- a) dati somatici - statura: non inferiore a m. 1,65 e non superiore a m. 1,95 se di sesso maschile; non inferiore a m. 1,61 e non superiore a m. 1,95 se di sesso femminile;
 - b) apparato visivo:
 - 1) corpo di stato maggiore: visus corretto 10/10 in ciascun occhio, dopo aver corretto con lenti ben tollerate il vizio di rifrazione che non dovrà superare 1,75 diottrie per la miopia, 2 diottrie per l'ipermetropia, 0,75 diottrie per l'astigmatismo di qualsiasi segno e asse. La correzione totale non dovrà comunque superare 1,75 diottrie per l'astigmatismo miopico composto e 2 diottrie per l'astigmatismo ipermetropico composto. Senso cromatico normale accertato con tavole di Ishihara;
 - 2) corpi del genio navale, delle armi navali, sanitario militare marittimo, del commissariato militare marittimo e delle capitanerie di porto: visus corretto non inferiore a 10/10 in ciascun occhio, dopo aver corretto con lenti ben tollerate il vizio di rifrazione che non dovrà superare le 3 diottrie per la miopia e l'astigmatismo miopico composto, le 3 diottrie per l'ipermetropia e l'astigmatismo ipermetropico composto, le 2 diottrie per l'astigmatismo miopico ed ipermetropico semplice, le 1,5 diottrie per la componente cilindrica negli astigmatismi composti, le 3 diottrie per l'astigmatismo misto o per l'anisometropia sferica ed astigmatica, purché siano presenti la fusione e la visione binoculare. Senso cromatico normale accertato alle matassine colorate. L'accertamento dello stato refrattivo, ove occorra, potrà essere eseguito con l'autorefrattometro o in cicloplegia o con il metodo dell'annebbiamento;
 - c) apparato uditivo: la funzionalità uditiva sarà saggiata con esame audiometrico tonale liminare in camera silente. Potrà essere tollerata una perdita uditiva monolaterale di 35 Decibel fino alla frequenza di 4000 Hertz ed una perdita uditiva bilaterale con P.P.T. compresa entro il 20%. I deficit neurosensoriali isolati sulle frequenze da 6000 a 8000 Hertz saranno valutati secondo quanto previsto dalle predette direttive tecniche della Direzione generale della sanità militare;
 - d) dentatura: dovrà essere in buone condizioni; sarà consentita la mancanza di un massimo di otto denti non contrapposti, purché non associati a paradontopatia giovanile e non tutti dallo stesso lato e tra i quali non figurino più di un incisivo e di un canino; nel computo dei mancanti non dovranno essere conteggiati i terzi molari; gli elementi mancanti dovranno essere sostituiti con moderna protesi fissa che assicuri la completa funzionalità della masticazione; i denti cariati devono essere opportunamente curati.
5. Per il concorso di cui al precedente articolo 1, comma 1, lettera c) i concorrenti dovranno essere, inoltre, riconosciuti in possesso dei seguenti specifici requisiti fisici:
- a) per i soli concorrenti per il ruolo naviganti normale:
 - 1) avere una distanza vertice-gluteo non superiore a cm. 98 e non inferiore a cm. 85 e una distanza gluteo-ginocchio non superiore a cm. 65 e non inferiore a cm. 56;
 - 2) avere una distanza di presa funzionale non superiore a cm. 90 e non inferiore a cm. 74,5;
 - b) per i soli concorrenti di sesso maschile, avere una statura non inferiore a m. 1,65 e, qualora concorrenti per il ruolo naviganti normale dell'Arma aeronautica, non superiore a m. 1,90;
 - c) per i soli concorrenti di sesso femminile:
 - 1) avere una statura non inferiore a m. 1,65 e non superiore a m. 1,90 se concorrenti per il ruolo naviganti normale dell'Arma aeronautica;
 - 2) avere una statura non inferiore a m. 1,61 se concorrenti per i ruoli non naviganti.

6. Per il concorso di cui al precedente articolo 1, comma 1, lettera d) i concorrenti dovranno essere, inoltre, riconosciuti in possesso dei seguenti specifici requisiti fisici:
 - a) statura non inferiore a:
 - 1) m. 1,70 per i concorrenti di sesso maschile;
 - 2) m. 1,65 per i concorrenti di sesso femminile;
 - b) apparato visivo: acutezza visiva uguale o superiore a complessivi 16/10 e non inferiore a 7/10 nell'occhio che vede meno, raggiungibile con correzione non superiore alle 4 diottrie per la sola miopia, anche in un solo occhio, e non superiore a 3 diottrie, anche in un solo occhio, per gli altri vizi di refrazione; campo visivo e motilità oculare normali, senso cromatico normale alle matassine colorate. Tra gli interventi di chirurgia refrattiva è ammessa esclusivamente la tecnica PRK.
7. Per tutti i concorsi di cui al precedente articolo 1, comma 1 i concorrenti affetti da deficit di G6PD dovranno produrre certificato, in originale o in copia conforme, rilasciato dal proprio medico di fiducia e controfirmato dagli interessati, che attesti lo stato di buona salute, la presenza/assenza di deficit G6PD ed eventuali pregresse manifestazioni emolitiche. Tale certificato dovrà avere una data di rilascio non anteriore a sei mesi a quella di presentazione ed avrà una validità semestrale. Dovrà, altresì, essere conforme allo schema che verrà successivamente allegato agli specifici bandi di concorso. La mancata presentazione di detta documentazione determinerà la mancata ammissione del concorrente agli accertamenti psicofisici. I concorrenti affetti da deficit di G6PD, che saranno giudicati idonei agli accertamenti psicofisici, dovranno sottoscrivere apposita dichiarazione di ricevuta informazione e di responsabilizzazione in conformità allo schema che verrà successivamente allegato agli specifici bandi di concorso.
8. Per i concorsi di cui al precedente articolo 1, comma 1, lettera a), numeri 1) e 2) saranno giudicati idonei agli accertamenti psicofisici i concorrenti in possesso degli specifici requisiti di cui, rispettivamente, ai precedenti commi 2 e 3 ed ai quali sia stato attribuito, secondo i criteri che verranno indicati nello specifico bando di concorso, coefficiente 1 o 2 in ciascuna delle caratteristiche somato-funzionali di seguito indicate: psiche (PS); costituzione (CO); apparato cardiocircolatorio (AC); apparato respiratorio (AR); apparati vari (AV); apparato osteo-artro-muscolare superiore (LS); apparato osteo-artro-muscolare inferiore (LI); apparato visivo (VS); apparato uditivo (AU).
9. Per il concorso di cui al precedente articolo 1, comma 1, lettera b) saranno giudicati idonei i concorrenti in possesso dei requisiti citati al comma 4 del presente articolo cui sia stato attribuito il seguente profilo sanitario minimo: psiche (PS) 2; costituzione (CO) 2; apparato cardiocircolatorio (AC) 2; apparato respiratorio (AR) 2; apparati vari (AV) 2; apparato osteo-artro-muscolare superiore (LS) 2; apparato osteo-artro-muscolare inferiore (LI) 2; per l'apparato visivo (VS) e l'apparato uditivo (AU) valgono gli specifici requisiti indicati al precedente comma 4 del presente articolo.
10. Per il concorso di cui al precedente articolo 1, comma 1, lettera c) saranno giudicati inidonei i concorrenti per il ruolo naviganti normale risultati affetti da imperfezioni ed infermità previste dalla vigente normativa in materia di inidoneità ai servizi di navigazione aerea (decreto ministeriale 16 settembre 2003 e successive modificazioni). Saranno, inoltre, giudicati inidonei i concorrenti per il ruolo normale delle armi dell'Arma aeronautica, per il ruolo normale del Corpo del genio aeronautico, per il ruolo normale del Corpo di commissariato aeronautico e per il ruolo normale del Corpo sanitario aeronautico ai quali sia stato attribuito un profilo sanitario inferiore al seguente profilo minimo: psiche (PS) 1; costituzione (CO) 2; apparato cardiocircolatorio (AC) 2; apparato respiratorio (AR) 2; apparati vari (AV) 2;

apparato osteo-artro-muscolare superiore (LS) 2; apparato osteo-artro-muscolare inferiore (LI) 2; apparato visivo (VS) 2; apparato uditivo (AU) 2.

11. Per il concorso di cui al precedente articolo 1, comma 1, lettera d) saranno giudicati idonei i concorrenti in possesso dei requisiti indicati al comma 6, cui sia stato attribuito il seguente profilo sanitario minimo: psiche (PS) 1; costituzione (CO) 2; apparato cardiocircolatorio (AC) 2; apparato respiratorio (AR) 2; apparati vari (AV) 2; apparato osteo-artro-muscolare superiore (LS) 2; apparato osteo-artro-muscolare inferiore (LI) 2; apparato visivo (VS) 2; apparato uditivo (AU) 2. Per i concorrenti in servizio nell'Arma dei carabinieri, ad eccezione degli allievi carabinieri, la verifica dell'idoneità sarà volta ad accertare l'assenza di infermità invalidanti in atto.
12. Sono fatte salve ulteriori disposizioni che verranno indicate negli specifici bandi di concorso.

Articolo 6

Accertamenti attitudinali

1. Nell'ambito dei concorsi di cui al precedente articolo 1, comma 1 i concorrenti verranno sottoposti, a cura delle commissioni competenti, ad accertamenti attitudinali finalizzati a valutarne le qualità attitudinali ed a valutare oggettivamente il possesso dei requisiti necessari al fine di un positivo inserimento nelle Forze armate ovvero nell'Arma dei carabinieri. Tali accertamenti saranno svolti secondo i criteri e le modalità che verranno indicati negli specifici bandi di concorso.

Articolo 7

Accertamento dei requisiti

1. Ai fini dell'accertamento dei requisiti di cui al precedente articolo 2, nonché degli eventuali ulteriori requisiti indicati negli specifici bandi di concorso, gli enti delegati dalla Direzione generale per il personale militare provvederanno a chiedere alle amministrazioni pubbliche ed agli enti competenti la conferma di quanto dichiarato dai concorrenti risultati vincitori dei concorsi nelle domande di partecipazione al concorso e nelle dichiarazioni sostitutive eventualmente rese dai medesimi.
2. Fermo restando quanto previsto in materia di responsabilità penale dall'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, qualora dal controllo di cui al precedente comma 1 emerga la mancata veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decadrà dai benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.
3. Il certificato generale del casellario giudiziale verrà acquisito d'ufficio. Per i concorrenti che abbiano beneficiato dell'elevazione del limite massimo di età per il servizio militare prestato previsto dal precedente articolo 2, comma 1, lettera a) e comma 2 lettera b), fatte salve ulteriori disposizioni contenute negli specifici bandi di concorso, l'estratto matricolare ovvero la dichiarazione del reparto/ente di appartenenza dal quale risulti la durata del servizio militare prestato, nonché il nulla osta per l'arruolamento nella Forza armata prescelta/Arma dei carabinieri, per gli iscritti nelle liste della leva di mare e di terra e per coloro che siano in servizio presso altra Forza armata o Corpo armato dello Stato verranno acquisiti d'ufficio.
4. Ai fini dell'iscrizione al corso di studi universitari che gli allievi saranno tenuti a frequentare, i medesimi, a richiesta dell'istituto di formazione, dovranno sottoscrivere una dichiarazione sostitutiva, ai sensi delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dalla quale risulti:
 - a) il possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado;
 - b) la mancata iscrizione per l'anno accademico indicato negli specifici bandi di concorso presso le università.

I concorrenti che siano ancora minorenni dovranno far vistare la loro firma apposta in calce alla predetta dichiarazione sostitutiva da entrambi i genitori o dal genitore che esercita legittimamente l'esclusiva potestà parentale o, in mancanza di essi, dal tutore.

5. I vincitori del concorso interno di cui al precedente articolo 1, comma 1, lettera a), numero 2), all'atto dell'ammissione in Accademia, saranno sottoposti a visita al fine di verificare il mantenimento dell'idoneità al servizio militare. Gli allievi di sesso femminile, ai fini della verifica dei requisiti previsti per l'ammissione ai corsi, dovranno essere sottoposti al test di gravidanza.

Articolo 8

Spese di viaggio e licenza straordinaria per esami

1. Le spese per i viaggi da e per le sedi delle prove che saranno previste negli specifici bandi di concorso saranno a carico dei concorrenti, rimanendo escluso qualsiasi intervento dell'Amministrazione della difesa per i candidati che risultassero sprovvisti di mezzi per i viaggi.
2. I concorrenti che siano militari in servizio potranno fruire, compatibilmente con le esigenze di servizio, della licenza straordinaria per esami militari sino ad un massimo di trenta giorni, nei quali dovranno essere computati i giorni di svolgimento delle prove e degli accertamenti che saranno previsti negli specifici bandi di concorso, nonché quelli necessari per il raggiungimento della sede ove si svolgeranno dette prove ed accertamenti e per il rientro nella sede di servizio. In particolare detta licenza, cumulabile con la licenza ordinaria, potrà essere concessa nell'intera misura prevista di norma per la preparazione della prova orale oppure frazionata in due periodi, di cui uno, non superiore a dieci giorni, per la prova scritta d'italiano. Qualora il concorrente non sostenga le prove e gli accertamenti per motivi dipendenti dalla sua volontà, la licenza straordinaria sarà commutata in licenza ordinaria dell'anno in corso.
3. Solo per il concorso interno di cui al precedente articolo 1, comma 1, lettera a), numero 2), i concorrenti in servizio fruiranno del certificato di viaggio limitatamente al tempo strettamente necessario per il raggiungimento della sede ove si svolgeranno le prove di cui al precedente articolo 3, comma 2 e per il rientro in sede. Inoltre, per i concorrenti in servizio, nella licenza straordinaria per esami militari di cui al precedente comma 2 non dovranno essere computati i giorni di svolgimento delle prove e degli accertamenti che saranno previsti dallo specifico bando di concorso, né quelli necessari per il raggiungimento della sede ove si svolgeranno dette prove ed accertamenti e per il rientro nella sede di servizio.
4. Per i concorsi di cui al precedente articolo 1, comma 1, lettera a), numeri 1) e 2) i concorrenti fruiranno di vitto ed alloggio a carico dell'Amministrazione della difesa, durante le prove di efficienza fisica, gli accertamenti psicofisici, gli accertamenti attitudinali e la prova orale, nonché durante il tirocinio per il solo concorso di cui al precedente articolo 1, comma 1, lettera a), numero 1). Gli stessi dovranno attenersi alle norme disciplinari e di vita interna di caserma ed indossare l'uniforme se militari in servizio.
5. Per il concorso di cui al precedente articolo 1, comma 1, lettera d) tutti i concorrenti, compresi i militari, nel periodo di effettuazione delle prove di efficienza fisica, degli accertamenti psicofisici ed attitudinali dovranno attenersi alle norme disciplinari e di vita interna di caserma. I concorrenti in servizio dovranno indossare l'uniforme, fatta eccezione per il giorno di presentazione per lo svolgimento delle prove di efficienza fisica e degli accertamenti psicofisici. Gli stessi fruiranno del pranzo a carico dell'Amministrazione della difesa.

Articolo 9

Vincoli di servizio

1. Tutti coloro che, risultati vincitori dei concorsi di cui al precedente articolo 1, comma 1, saranno ammessi ai corsi presso le Accademie di Forza armata acquisiranno la qualifica di allievi e dovranno contrarre una ferma volontaria di anni tre ed assoggettarsi alle leggi ed ai regolamenti militari come militari di truppa ovvero come carabinieri. Coloro che non sottoscriveranno tale ferma saranno considerati rinunciatari all'ammissione e rinviati dall'istituto.
2. I concorrenti vincitori, all'atto dell'ammissione ai corsi, qualunque sia la loro provenienza, sono tenuti a sottoscrivere una dichiarazione dalla quale risulti che sono edotti sull'obbligo di rimanere in servizio per il periodo previsto dalla normativa vigente, in relazione al proprio corso di studi. Tale obbligo dovrà essere assunto all'atto dell'ammissione al terzo anno di corso.

Articolo 10

Disposizioni per i militari

1. All'atto dell'ammissione ai corsi i concorrenti già alle armi e quelli richiamati dal congedo saranno cancellati dal ruolo di appartenenza, con conseguente perdita del grado rivestito, a cura della Direzione generale per il personale militare ai sensi:
 - a) degli articoli 70 e 71 della legge 10 aprile 1954, n. 113, se ufficiali;
 - b) dell'articolo 60 della legge 31 luglio 1954, n. 599, se sottufficiali;
 - c) dell'articolo 30 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, se volontari in servizio permanente;
 - d) dell'articolo 39, comma 15 bis del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, se volontari in ferma/rafferma ovvero dell'articolo 39, comma 15 bis del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198 se carabinieri in ferma volontaria, volontari in ferma/rafferma o graduati di truppa.
2. Negli specifici bandi di concorso saranno contenute in merito ulteriori disposizioni di dettaglio.

Articolo 11

Trattamento economico degli allievi

1. Le spese di vitto e di prima vestizione degli allievi, nonché la successiva manutenzione del corredo per i provenienti dai sottufficiali e dai volontari in servizio permanente sono a carico dell'Amministrazione della difesa, fatte salve ulteriori disposizioni specifiche.
2. Agli allievi provenienti, senza soluzione di continuità, dal ruolo degli ufficiali di complemento, dai ruoli degli ufficiali in ferma prefissata, dal ruolo dei marescialli, dal ruolo dei brigadieri, dagli appuntati e carabinieri, nonché dal ruolo dei sergenti ovvero dalla categoria dei volontari di truppa delle Forze armate/Arma dei carabinieri, qualora gli emolumenti fissi e continuativi in godimento siano superiori a quelli spettanti nella nuova posizione, è attribuito un assegno personale pari alla relativa differenza, riassorbibile con i futuri incrementi stipendiali conseguenti a progressione di carriera o per effetto di disposizioni normative a carattere generale.
3. Agli allievi non provenienti dalle predette categorie di personale sono corrisposte le competenze mensili nella misura e secondo le modalità previste dalle vigenti disposizioni.

Articolo 12

Esclusioni

1. L'Amministrazione della difesa potrà, con provvedimento motivato, escludere in ogni momento dai concorsi qualsiasi concorrente che non fosse ritenuto in possesso dei requisiti prescritti per essere ammesso alle Accademie di Forza armata, nonché escludere i medesimi dalla frequenza dei corsi regolari, qualora il difetto dei requisiti venisse accertato durante i corsi stessi.

Articolo 13

Nomine

1. Per i concorsi di cui al precedente articolo 1, comma 1, lettera a), numeri 1) e 2), gli allievi giudicati idonei al termine dei primi due anni dei corsi delle Armi varie, dell'Arma dei trasporti e dei materiali, del Corpo degli ingegneri, del Corpo sanitario e del Corpo di amministrazione e di commissariato saranno nominati Sottotenenti in servizio permanente nel ruolo normale, rispettivamente, dell'Arma o del Corpo di appartenenza, sempreché assumano l'obbligo di rimanere in servizio per un periodo di dieci o undici anni, a seconda che siano tenuti a frequentare corsi di studi universitari di durata quinquennale o sessennale. Gli allievi nominati Sottotenenti in servizio permanente del ruolo normale delle Armi varie saranno con successiva determinazione assegnati alle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio, trasmissioni.
2. Per il concorso di cui al precedente articolo 1, comma 1, lettera b), al termine del secondo anno del corso normale gli allievi idonei conseguiranno la qualifica di Aspirante guardiamarina e, superato il terzo anno, saranno nominati Guardiamarina in servizio permanente con decorrenza, ai soli fini giuridici, dalla data di acquisizione della qualifica di Aspirante guardiamarina.
3. Per il concorso di cui al precedente articolo 1, comma 1, lettera c), al termine del secondo anno di corso agli allievi idonei sarà conferita la qualifica di aspirante ufficiale e, al superamento del terzo anno, la nomina a Sottotenente in servizio permanente. La nomina a Sottotenente in servizio permanente decorrerà, ai soli fini giuridici, dalla data di acquisizione della qualifica di Aspirante ufficiale.
4. Per il concorso di cui al precedente articolo 1, comma 1, lettera d), gli allievi giudicati idonei al termine del corso saranno nominati Sottotenenti in servizio permanente nel ruolo normale dell'Arma dei carabinieri, sempreché contraggano una ferma di nove anni, che assorbe quella precedentemente contratta, ai sensi dell'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298.

Articolo 14

Trattamento dei dati personali

1. Ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i dati personali forniti dai concorrenti saranno raccolti presso gli enti delegati dalla Direzione generale per il personale militare per le finalità di gestione del concorso e saranno trattati presso una banca dati automatizzata anche successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto di lavoro per le finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo.
2. Il conferimento di tali dati sarà obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione. Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgimento del concorso o alla posizione giuridico - economica del concorrente, nonché, in caso di esito positivo, ai soggetti di carattere previdenziale.
3. L'interessato godrà dei diritti di cui all'articolo 7 del predetto decreto legislativo, tra i quali il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, il diritto di rettificare, aggiornare, completare o

cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.

4. Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del Direttore generale per il personale militare, titolare del trattamento. Il responsabile del trattamento sarà indicato negli specifici bandi di concorso.

Articolo 15

Rinvio alle disposizioni specifiche

1. Per quanto concerne il numero dei posti a concorso, le domande di partecipazione, lo svolgimento dei singoli concorsi, le modalità ed i calendari delle prove e degli accertamenti previsti, la composizione delle commissioni e le modalità di formazione delle graduatorie di merito, nonché disposizioni di dettaglio, si fa rinvio alla parte II del presente decreto.

PARTE II

DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER IL CONCORSO PER L'AMMISSIONE DI ALLIEVI ALLA PRIMA CLASSE DEI CORSI NORMALI DELL'ACCADEMIA NAVALE

Articolo 16

Posti a concorso

1. E' indetto un concorso, per esami, per l'ammissione di 120 (centoventi) allievi alla prima classe dei corsi normali dell'Accademia navale per l'anno accademico 2010-2011, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b). I posti disponibili sono così ripartiti:
 - a) 111 (centoundici) per i sottonotati Corpi:
 - 1) 54 (cinquantaquattro) per il Corpo di stato maggiore;
 - 2) 17 (diciassette) per il Corpo del genio navale;
 - 3) 10 (dieci) per il Corpo delle armi navali;
 - 4) 10 (dieci) per il Corpo di commissariato militare marittimo;
 - 5) 20 (venti) per il Corpo delle capitanerie di porto;
 - b) 9 (nove) per il Corpo sanitario militare marittimo.
2. I concorrenti potranno chiedere di partecipare, in alternativa, per i posti di cui al precedente comma 1, lettera a) ovvero per quelli di cui al precedente comma 1, lettera b). Pertanto, non é consentito concorrere, neanche presentando distinte domande, per entrambe le categorie di posti di cui al precedente comma 1, lettere a) e b). I concorrenti per i posti di cui al precedente comma 1, lettera a), nella domanda di partecipazione al concorso, potranno indicare solo l'ordine di preferita assegnazione ai Corpi per i quali é indetto il concorso (stato maggiore, genio navale, armi navali, commissariato militare marittimo e capitanerie di porto), fermo restando che l'indicazione non sarà vincolante ai fini della assegnazione ai Corpi che avverrà con i criteri indicati nel successivo articolo 29.
3. Tuttavia, se i posti di cui al citato comma 1, lettera a) risultano non ricoperti per insufficienza di concorrenti idonei, su indicazione dello Stato maggiore della Marina militare, potrà procedersi, nell'intervallo di tempo intercorrente tra l'approvazione della graduatoria generale di merito ed il successivo provvedimento di assegnazione definitiva ai corpi dei vincitori del concorso, di cui all'articolo 29, al ripianamento di detti posti con gli idonei non vincitori per il Corpo sanitario militare marittimo, previo gradimento di questi ultimi. Non é consentito, al contrario, il ripianamento di eventuali vacanze che dovessero verificarsi nel Corpo sanitario militare marittimo con i concorrenti idonei non vincitori per i Corpi vari.

4. Per i concorrenti per i posti di cui al precedente comma 1, lettera b), le prove del concorso di cui al presente decreto non sostituiscono la prova di ammissione ai corsi di laurea magistrale in medicina e chirurgia, programmata annualmente dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (MIUR). Pertanto, se detta prova di ammissione verrà confermata - per l'anno accademico 2010-2011 - anche per gli allievi dell'Accademia navale, la procedura concorsuale potrà subire, solo per i concorrenti di cui al citato comma 1, lettera b) e a seconda delle indicazioni fornite dal MIUR stesso, eventuali integrazioni ovvero per i medesimi concorrenti potrebbe rivelarsi necessaria l'effettuazione della predetta prova di ammissione a livello nazionale, in modalità indipendente dal peculiare reclutamento militare. Di eventuali integrazioni della procedura concorsuale per l'accesso ai corsi di laurea in medicina e chirurgia, nel senso sopra indicato, ovvero dell'adozione di ulteriori, specifiche esenzioni disposte a favore degli allievi delle Accademie militari, verrà fornita comunicazione tramite avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale - 4ª Serie speciale - Concorsi ed esami, che avrà valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti interessati.
5. I corsi avranno, di massima, inizio nella seconda decade del mese di settembre 2010. Le materie di insegnamento e le modalità di svolgimento dei corsi, integrati da campagne navali ed imbarchi, saranno quelle previste dal piano di studi dell'Accademia navale.
6. Per quanto riguarda lo svolgimento degli studi, gli allievi saranno tenuti a seguire i corsi con le seguenti modalità:
 - a) gli ammessi al corso per il Corpo di stato maggiore completeranno un ciclo di studi comprendente tutti gli indispensabili insegnamenti a carattere professionale e marinaresco, finalizzato al conseguimento della laurea magistrale in scienze marittime e navali;
 - b) gli ammessi al corso per il Corpo del genio navale completeranno un ciclo di studi comprendente tutti gli indispensabili insegnamenti a carattere professionale e tecnico-scientifico, finalizzato al conseguimento della laurea magistrale in ingegneria navale;
 - c) gli ammessi al corso per il Corpo delle armi navali completeranno un ciclo di studi comprendente tutti gli indispensabili insegnamenti a carattere professionale e tecnico-scientifico, finalizzato al conseguimento della laurea magistrale in ingegneria delle telecomunicazioni;
 - d) gli ammessi ai corsi per il Corpo di commissariato militare marittimo completeranno un ciclo di studi comprendente tutti gli indispensabili insegnamenti a carattere professionale e marinaresco, con orientamento tecnico - giuridico - amministrativo, finalizzato al conseguimento della laurea magistrale a ciclo unico in giurisprudenza;
 - e) gli ammessi al corso per il Corpo sanitario militare marittimo completeranno un ciclo di studi comprendente tutti gli insegnamenti a carattere professionale e marinaresco, finalizzato al conseguimento della laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia;
 - f) gli ammessi ai corsi per il Corpo delle capitanerie di porto completeranno un ciclo di studi comprendente tutti gli indispensabili insegnamenti a carattere professionale e marinaresco, con orientamento tecnico - giuridico - amministrativo, finalizzato al conseguimento della laurea magistrale in scienze del governo e dell'amministrazione del mare.
7. Per quanto indicato al precedente comma 6:
 - a) i concorrenti in possesso di laurea in scienze marittime e navali non potranno essere ammessi al corso per il Corpo di stato maggiore;
 - b) i concorrenti in possesso di laurea in ingegneria non potranno essere ammessi al corso per i Corpi del genio navale e delle armi navali;
 - c) i concorrenti in possesso di laurea in medicina e chirurgia non potranno partecipare per i posti del Corpo sanitario militare marittimo;
 - d) i concorrenti in possesso di laurea in giurisprudenza non potranno essere ammessi al corso per il Corpo di commissariato militare marittimo;

- e) i concorrenti in possesso di laurea in scienze del governo e dell'amministrazione del mare non potranno essere ammessi al corso per il Corpo delle capitanerie di porto;
 - f) gli allievi non potranno far valere gli esami universitari che avessero sostenuto prima dell'ammissione ai corsi normali dell'Accademia navale ai fini del conseguimento dello stesso titolo di laurea che essi conseguiranno al termine del ciclo formativo.
8. Fermo restando quanto previsto al precedente articolo 1, comma 3, il numero dei posti di cui al precedente comma 1, lettere a) e b) potrà subire modificazioni, fino alla data di approvazione della graduatoria di merito del concorso, al fine di soddisfare eventuali sopravvenute esigenze della Forza armata connesse alla consistenza del ruolo normale del rispettivo Corpo.

Articolo 17

Riserve di posti

1. Ai concorrenti che al termine dell'anno scolastico 2009-2010 abbiano conseguito il diploma di istruzione secondaria di secondo grado presso tutte le Scuole militari (dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica) e la sufficienza in idoneità attitudinale e che risulteranno idonei al termine del concorso, è riservato il 30% dei posti previsti al comma 1 del precedente articolo 16 del presente decreto interdirigenziale, di cui il 20% a favore dei diplomati presso la Scuola navale militare "Francesco Morosini" ed il 10% a favore dei diplomati presso le Scuole militari dell'Esercito e dell'Aeronautica. I suddetti posti riservati sono così ripartiti:
- a) 33 (trentatré) posti per i Corpi di cui al precedente articolo 16, comma 1, lettera a), di cui 22 (ventidue) per i provenienti dalla Scuola navale militare "Francesco Morosini" e 11 (undici) per i provenienti dalle Scuole militari dell'Esercito e dell'Aeronautica;
 - b) 3 (tre) posti per il Corpo di cui al precedente articolo 16, comma 1, lettera b), di cui 2 (due) per i provenienti dalla Scuola navale militare "Francesco Morosini" e 1 (uno) per i provenienti dalle Scuole militari dell'Esercito e dell'Aeronautica.
2. I posti eventualmente non ricoperti in una delle due predette ripartizioni percentuali (del 20% e del 10%) di cui al precedente comma 1 del presente articolo saranno devoluti all'altra. In ciascuna graduatoria i posti eventualmente non ricoperti da detti concorrenti saranno devoluti agli altri concorrenti idonei, secondo l'ordine della graduatoria medesima.

Articolo 18

Requisiti specifici di partecipazione

1. Al concorso di cui al precedente articolo 16 possono partecipare coloro che:
- a) abbiano compiuto al 31 dicembre 2010 il diciassettesimo anno di età e non abbiano superato il ventiduesimo anno di età alla data del 31 ottobre 2010, cioè siano nati nel periodo dal 31 ottobre 1988 al 31 dicembre 1993, estremi compresi. Sono fatte salve le disposizioni relative all'elevazione del limite di età, di cui al precedente articolo 2, comma 1, lettera a);
 - b) abbiano conseguito o siano in grado di conseguire al termine dell'anno scolastico 2009-2010 il titolo di studio di cui al precedente articolo 2, comma 1, lettera c).
2. I concorrenti dovranno altresì possedere tutti i requisiti generali di partecipazione di cui al precedente articolo 2, commi 1, 6, e 7.

Articolo 19

Domanda di partecipazione

1. La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere compilata ed inviata on-line a mezzo della procedura disponibile sui siti web www.marina.difesa.it e www.persomil.difesa.it, entro il 30 gennaio 2010, seguendo le istruzioni per la compilazione che saranno fornite dal sistema automatizzato. In caso di temporanea indisponibilità della precitata procedura automatizzata o di

impossibilità di accesso alla rete internet, la domanda potrà essere redatta in carta semplice, utilizzando gli appositi moduli riportati negli allegati A e B, che costituiscono parte integrante del presente decreto, osservando le istruzioni riportate sui moduli stessi. I concorrenti che intendano partecipare per i posti di cui all'articolo 16, comma 1, lettera a), dovranno presentare la domanda di partecipazione utilizzando il modello riportato nell'allegato A; quelli che intendano partecipare per i posti di cui all'articolo 16, comma 1, lettera b) dovranno, invece, utilizzare il modello riportato nell'allegato B. Copia della domanda dovrà essere conservata dal concorrente ed esibita all'atto della presentazione alla prova scritta di preselezione, come previsto dal successivo articolo 21, comma 2;

I moduli potranno essere reperiti sui siti web www.marina.difesa.it e www.persomil.difesa.it. In caso di indisponibilità potrà essere utilizzata copia riprodotta fotostaticamente fronte/retro dei citati moduli.

La domanda, comunque redatta dal concorrente, quale conferma di effettiva partecipazione, pena la mancata ammissione al concorso, dovrà essere:

- a) firmata per esteso dal concorrente (la firma in calce alla domanda, da apporre necessariamente in forma autografa, non necessita di autenticazione). La mancanza di sottoscrizione comporterà la mancata ammissione al concorso;
- b) spedita a mezzo raccomandata, con avviso di ricevimento, con esclusione di qualsiasi altro mezzo o procedura, al Comando dell'Accademia navale - Ufficio concorsi - viale Italia n. 72 - 57100 Livorno, a pena di decadenza, entro il 30 gennaio 2010. A tal fine farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante. I militari in servizio dovranno, prima dell'invio della domanda con le modalità suindicate, far vistare la stessa dal reparto/ente di appartenenza. I militari in servizio, impiegati fuori dal territorio metropolitano presso unità dislocate in operazioni, entro il medesimo termine, dovranno presentare la domanda al Comando di appartenenza che provvederà a vistarla apponendo sulla stessa data di presentazione e numero di protocollo. Lo stesso Comando provvederà a comunicare telegraficamente al Comando dell'Accademia navale l'avvenuta presentazione della domanda, assicurandone il successivo inoltro alla prima favorevole occasione. I concorrenti residenti all'estero potranno inoltrare la domanda, sempre entro il termine sopraindicato, anche tramite le Autorità diplomatiche o consolari.

2. Nella domanda il concorrente, consapevole delle conseguenze penali derivanti da dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni, dovrà dichiarare:

- a) i propri dati anagrafici (cognome, nome, luogo e data di nascita) ed il codice fiscale;
- b) i posti per i quali intenda concorrere - in alternativa, o quelli di cui al precedente articolo 16, comma 1, lettera a) o quelli di cui al precedente articolo 16, comma 1, lettera b) - utilizzando rispettivamente i modelli di domanda di cui ai citati allegati A e B. Se concorre per i posti di cui al precedente articolo 16, comma 1, lettera a), dovrà indicare anche l'ordine di preferita assegnazione ai cinque Corpi (stato maggiore, genio navale, armi navali, commissariato militare marittimo e capitanerie di porto), secondo le modalità riportate nel modello di domanda di cui al già citato allegato A;
- c) il possesso della cittadinanza italiana. In caso di doppia cittadinanza, dovrà indicare, in apposita dichiarazione, da allegare alla domanda, la seconda cittadinanza ed in quale Stato é soggetto agli obblighi militari;
- d) il proprio stato civile;
- e) la residenza ed il comune nelle cui liste elettorali é iscritto ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
- f) di non aver riportato condanne penali o applicazioni di pena ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale e di non avere in corso procedimenti penali né procedimenti amministrativi per l'applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione, né che risultino a

proprio carico precedenti penali iscrivibili nel casellario giudiziale ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313. In caso contrario, dovrà indicare le condanne e le applicazioni di pena ed i procedimenti a carico ed ogni altro eventuale precedente penale, precisando la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emanato ovvero presso la quale pende un eventuale procedimento penale per aver acquisito la qualifica di imputato. Dovrà impegnarsi, altresì, a comunicare al Comando dell'Accademia navale qualsiasi variazione della sua posizione giudiziaria che intervenga successivamente alla dichiarazione di cui sopra;

- g) di non essere stato destituito, dispensato o dichiarato decaduto dall'impiego presso una pubblica amministrazione;
- h) di non essere stato dimesso e prosciolto, d'autorità o d'ufficio, da precedente arruolamento volontario in altra Accademia, istituto di formazione o ente addestrativo delle Forze armate o di polizia dello Stato per motivi disciplinari o di insufficiente attitudine militare o professionale o per perdita permanente dei requisiti di idoneità fisica;
- i) il servizio militare eventualmente prestato. Se militare in servizio dovrà indicare la data di inizio del servizio, il proprio grado e l'indirizzo del reparto/ente presso il quale presta servizio. Le comunicazioni relative al concorso saranno inviate tramite il Comando di appartenenza che dovrà notificarle all'interessato. Qualora già collocato in congedo, le date di inizio e di fine del servizio, nonché il grado rivestito all'atto del congedamento. Se concorrente di sesso maschile, anche:
 - 1) il Centro documentale (ex distretto militare) dell'Esercito o il Dipartimento militare marittimo/Capitaneria di porto o la Direzione territoriale dell'Aeronautica di ascrizione (solo per i concorrenti di sesso maschile);
 - 2) se sia stato o meno dichiarato obiettore di coscienza ovvero ammesso a prestare servizio civile ai sensi della legge 8 luglio 1998, n. 230, salvo quanto previsto dalla legge n. 130 del 2 agosto 2007 apportante modifiche alla normativa precedente sull'obiezione di coscienza di cui alla legge 8 luglio 1998, n. 230. Tale dichiarazione va resa anche se negativa;
- l) il titolo di studio posseduto o che potrà conseguire al termine dell'anno scolastico 2009-2010. Il concorrente che all'atto della presentazione della domanda non abbia ancora conseguito il titolo di studio prescritto sarà ammesso con riserva al concorso ed avrà l'obbligo di comunicarne l'avvenuto conseguimento con il relativo punteggio all'Accademia navale - Ufficio concorsi - a mezzo telegramma. Il mancato conseguimento del titolo di studio determinerà l'esclusione dal concorso. Il concorrente che abbia conseguito il titolo di studio all'estero dovrà documentarne l'equipollenza a quello prescritto per la partecipazione al concorso;
- m) di essere a conoscenza che, in caso di ammissione al corso, sarà cancellato dal ruolo di provenienza (se militare in servizio o in congedo), ai sensi della normativa vigente, con conseguente perdita del grado rivestito;
- n) di essere a conoscenza che, qualora risultasse ammesso ai corsi, dovrà sottoscrivere la ferma di cui al precedente articolo 9;
- o) la lingua o le lingue straniere nelle quali intende eventualmente sostenere la prova orale facoltativa, per un massimo di due, scelte tra la francese, l'inglese, la spagnola e la tedesca;
- p) il recapito al quale desidera ricevere tutte le comunicazioni relative al concorso, completo di codice di avviamento postale e, ove possibile, del numero telefonico e della eventuale casella di posta elettronica. I cittadini italiani residenti all'estero dovranno, altresì, indicare nella domanda l'ultima residenza in Italia della famiglia e la data di espatrio. Il concorrente dovrà inoltre segnalare tempestivamente, a mezzo telegramma, fax (n. 0586/238222) o e-mail (marinaccad.concorsi@marina.difesa.it) all'Accademia navale - Ufficio concorsi - ogni variazione del recapito indicato nella domanda che venga a verificarsi durante l'espletamento

del concorso. L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per l'eventuale dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente ovvero da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento del recapito stesso indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore;

- q) l'eventuale possesso di uno o più dei titoli di preferenza previsti dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487: il concorrente dovrà fornire tutte le indicazioni utili a consentire all'Amministrazione militare di esperire con immediatezza i controlli previsti su tali titoli di preferenza, che devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione. Il concorrente che dichiara, inoltre, il possesso del titolo di preferenza concernente il lodevole servizio prestato a qualunque titolo, per non meno di un anno, nell'Amministrazione della difesa dovrà allegare alla domanda una dichiarazione rilasciata dalla medesima Amministrazione entro la data di scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione al concorso, attestante il lodevole servizio prestato. La mancata presentazione nei termini e con le modalità predette di tale dichiarazione non consentirà all'interessato di beneficiare del relativo titolo di preferenza;
 - r) di aver preso conoscenza del bando di concorso e di acconsentire, senza riserve, a tutto ciò che in esso è stabilito;
 - s) di prestare il proprio consenso alla raccolta ed al trattamento dei dati personali necessari allo svolgimento del concorso ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
3. Alla domanda di partecipazione al concorso i concorrenti dovranno allegare due fotografie, senza copricapo, formato tessera e non autenticate, con l'indicazione sul retro di cognome, nome e data di nascita.
 4. Il concorrente che alla data di presentazione della domanda di partecipazione al concorso sia minorenni dovrà far vistare la sua firma, apposta in calce alla domanda, da entrambi i genitori o dal genitore che esercita legittimamente l'esclusiva potestà o, in mancanza di essi, dal tutore.
 5. Il Comando dell'Accademia navale potrà chiedere la regolarizzazione delle domande che, spedite o presentate nei termini, dovessero risultare formalmente irregolari per vizi sanabili, inesatte o non conformi ai modelli di cui ai già citati allegati A e B al presente decreto.
 6. La domanda di partecipazione dovrà essere compilata utilizzando esclusivamente copia dei modelli di cui ai sopracitati allegati A e B al presente decreto.

Articolo 20

Fasi del concorso

1. Il concorso di cui al precedente articolo 16, comma 1 prevede le fasi concorsuali indicate nell'articolo 3, comma 3 del presente decreto.

Articolo 21

Prova scritta di preselezione

1. Tutti i concorrenti saranno sottoposti alla prova scritta di preselezione con le modalità riportate nell'allegato C, che costituisce parte integrante del presente decreto. Tale prova avrà luogo presso il comprensorio della Marina militare di Piano S. Lazzaro, sito in Ancona in via della Marina n. 1, presumibilmente nella prima metà del mese di marzo 2010, nei giorni e all'ora che saranno resi noti ai concorrenti con avviso che sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale - 4ª Serie speciale - del 12 febbraio 2010. Detta pubblicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti. Nella stessa Gazzetta ufficiale - 4ª Serie speciale - del 12 febbraio 2010 tale pubblicazione potrà essere rinviata ad una data successiva. Prima dell'inizio della prova la commissione di cui al precedente articolo 4, comma 3, lettera a) renderà note ai concorrenti le

modalità di svolgimento e di valutazione della prova medesima. La prova di cui al presente articolo si svolgerà secondo le disposizioni degli articoli 13 e 14 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.

2. I concorrenti che non abbiano ricevuto comunicazione di esclusione dal concorso, senza attendere alcuna convocazione, dovranno presentarsi per sostenere detta prova nel giorno e nell'ora indicati nel suddetto avviso, muniti di valido documento di riconoscimento provvisto di fotografia, nonché di copia della domanda di partecipazione al concorso.
3. I concorrenti assenti al momento dell'inizio della prova saranno considerati rinunciatari e pertanto esclusi dal concorso, quali che siano le ragioni dell'assenza, comprese quelle dovute a causa di forza maggiore. Non saranno previste riconvocazioni.
4. Sulla base del punteggio conseguito dai concorrenti, la commissione di cui al precedente articolo 4 comma 3, lettera a), provvederà a formare, al solo fine di individuare i concorrenti da ammettere alla prova successiva, due distinte graduatorie, di cui una per i concorrenti ai posti di cui al precedente articolo 16, comma 1, lettera a) ed una per i concorrenti ai posti di cui al precedente articolo 16, comma 1, lettera b).
5. Saranno ammessi alla prova scritta di composizione italiana di cui al successivo articolo 22, secondo l'ordine delle graduatorie di cui al precedente comma 4:
 - a) 1443 (millequattrocentoquarantatrè) concorrenti, per i posti a concorso per i Corpi di stato maggiore, del genio navale, delle armi navali, del commissariato militare marittimo e delle capitanerie di porto. Saranno inoltre ammessi i concorrenti che abbiano riportato lo stesso punteggio dell'ultimo concorrente ammesso;
 - b) 144 (centoquarantaquattro) concorrenti, per i posti a concorso per il Corpo sanitario militare marittimo. Saranno inoltre ammessi i concorrenti che abbiano riportato lo stesso punteggio dell'ultimo concorrente ammesso.
6. I concorrenti di cui al precedente comma 5 saranno tenuti a presentarsi nel giorno, nell'ora e nel luogo indicati al successivo articolo 22, comma 1. L'esito della prova scritta di preselezione sarà resa disponibile nei siti web www.persomil.difesa.it e www.marina.difesa.it, nonché presso il Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare - Servizio relazioni con il pubblico - viale dell'Esercito n. 186 - 00143 Roma - tel. 06/517051012. Nella Gazzetta ufficiale - 4ª Serie speciale - del 19 marzo 2010 o in quella alla quale la stessa avrà fatto rinvio sarà data comunicazione dell'avvenuta pubblicazione dell'esito della predetta prova. Solo tale comunicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti.

Articolo 22

Prova scritta di composizione italiana

1. La prova scritta di composizione italiana avrà luogo l'8 aprile 2010, con inizio non prima delle 0830 presso il Centro ente fiera di Ancona - largo Fiera della Pesca n. 11, con le modalità riportate nel già citato allegato C al presente decreto.
2. Eventuali variazioni della data o della sede di svolgimento di detta prova saranno rese note mediante avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale - 4ª Serie speciale - del 23 marzo 2010, che avrà valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti. Nella stessa Gazzetta ufficiale - 4ª Serie speciale - del 23 marzo 2010 tale pubblicazione potrà essere rinviata ad una data successiva.
3. I concorrenti ammessi alla prova scritta di composizione italiana e convocati ai sensi del precedente articolo 21, comma 6 sono tenuti a presentarsi, presso la sede di cui al precedente comma 1, il giorno della prova entro le 0730 dell'orario ufficiale, muniti di penna a sfera ad inchiostro indelebile di colore nero o blu e di valido documento di riconoscimento provvisto di fotografia. Coloro che risulteranno assenti al momento dell'inizio della prova saranno in ogni caso esclusi dal concorso, quali che siano le ragioni dell'assenza, comprese quelle dovute a causa di forza maggiore. Non saranno previste riconvocazioni. Per quanto concerne le modalità inerenti

allo svolgimento della prova saranno osservate le disposizioni degli articoli 13 e 14 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.

4. La prova scritta di composizione italiana si intenderà superata se il concorrente avrà conseguito un punteggio non inferiore a 21/30. Tale punteggio sarà utile per la formazione della graduatoria di cui al successivo articolo 29.
5. I concorrenti che avranno superato la prova scritta di composizione italiana riceveranno apposita comunicazione da parte del Comando dell'Accademia navale a mezzo lettera raccomandata o telegramma ovvero, per i militari in servizio nella Marina militare, a mezzo messaggio telegrafico che sarà notificato agli interessati a cura del Comando di appartenenza, contenente indicazione del giorno e dell'ora nei quali dovranno presentarsi presso l'Accademia navale - viale Italia n. 72, per sostenere gli accertamenti psicofisici, gli accertamenti attitudinali, la prova orale di matematica, l'eventuale prova orale facoltativa di lingua straniera e le prove di efficienza fisica di cui ai successivi articoli 23, 24, 25 e 26.
6. I concorrenti che non avranno superato la prova scritta di composizione italiana non riceveranno alcuna comunicazione dell'esito di detta prova. Essi potranno chiedere informazioni sulla votazione conseguita, a partire dal sessantesimo giorno successivo alla data di svolgimento della prova, al Comando dell'Accademia navale - Ufficio concorsi (tel. 0586/238531).

Articolo 23

Disposizioni specifiche per gli accertamenti psicofisici

1. I concorrenti risultati idonei al termine della prova scritta di composizione italiana dovranno presentarsi presso l'Accademia navale, con le modalità indicate nella lettera o nel telegramma di convocazione, per essere sottoposti ad accertamenti psicofisici a cura della commissione di cui al precedente articolo 4, comma 3, lettera c). L'idoneità psicofisica dei concorrenti sarà definita tenendo conto del vigente elenco delle imperfezioni e delle infermità che sono causa di inidoneità al servizio militare approvato con decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114, e delle direttive del 5 dicembre 2005 della Direzione generale della sanità militare, citate nelle premesse.
2. Gli accertamenti psicofisici saranno volti al riconoscimento del possesso dell'idoneità psicofisica al servizio dei concorrenti, quali allievi della prima classe dei corsi normali dell'Accademia navale. I concorrenti dovranno, inoltre, essere riconosciuti in possesso dei seguenti specifici requisiti fisici di cui al precedente articolo 5, comma 4.
3. La commissione, prima di eseguire la visita medica generale, acquisirà la documentazione di cui al successivo articolo 27, commi 1, 2 e 3, necessaria per la successiva effettuazione degli accertamenti psicofisici e attitudinali; per i concorrenti di sesso femminile, in caso di positività del test di gravidanza, la commissione medesima non procederà agli accertamenti psicofisici e si asterrà dalla pronuncia del giudizio, a mente dell'articolo 3, comma 2, del decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114, secondo il quale lo stato di gravidanza costituisce temporaneo impedimento all'accertamento dell'idoneità al servizio militare; disporrà quindi per tutti gli altri concorrenti, i seguenti accertamenti specialistici e di laboratorio:
 - a) visita cardiologia con ECG;
 - b) visita oculistica;
 - c) visita otorinolaringoiatrica con esame audiometrico;
 - d) visita odontoiatrica;
 - e) visita psichiatrica;
 - f) visita ortopedica;
 - g) analisi delle urine per la ricerca dei cataboliti urinari di sostanze stupefacenti e/o psicotrope quali anfetamine, cocaina, oppiacei, cannabinoidi e barbiturici. In caso di positività, disporrà sul medesimo campione test di conferma (gascromatografia con spettrometria di massa);

- h) controllo dell'abuso sistematico di alcol mediante ricerca della CDT e, in caso di positività disporrà sul medesimo campione test di conferma mediante HPLC;
 - i) visita ginecologica (per i soli concorrenti di sesso femminile);
 - l) ogni ulteriore indagine ritenuta utile per consentire adeguata valutazione clinica e medico-legale del concorrente.
4. La commissione provvederà a definire il profilo sanitario di ciascun concorrente, secondo i criteri stabiliti dalla normativa e dalle direttive vigenti ed in base alla documentazione sanitaria prodotta dagli interessati in conformità al successivo articolo 27, comma 1, lettere b) e c) e comma 2 (per i soli concorrenti di sesso femminile) ed agli accertamenti psicofisici effettuati.
5. La commissione, seduta stante, comunicherà per iscritto al concorrente l'esito degli accertamenti psicofisici sottoponendogli il verbale contenente uno dei seguenti giudizi:
- a) idoneo all'ammissione all'Accademia navale, con indicazione del profilo sanitario di cui al precedente articolo 5, comma 9;
 - b) inidoneo all'ammissione all'Accademia navale, con indicazione del motivo.
6. Saranno giudicati idonei i concorrenti in possesso dei requisiti citati ai commi 1 e 2 del presente articolo cui sia stato attribuito il profilo sanitario minimo di cui al precedente articolo 5, comma 9.
7. Saranno giudicati inidonei i concorrenti risultati affetti da o che presentino:
- a) imperfezioni ed infermità previste dalla vigente normativa in materia di inabilità al servizio militare;
 - b) imperfezioni ed infermità per le quali è prevista l'attribuzione del coefficiente uguale o superiore a 3 nelle caratteristiche somato-funzionali del profilo sanitario stabilito dalle vigenti direttive per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare (fermi restando gli specifici requisiti prescritti dal presente decreto);
 - c) disturbi della parola tali da rendere l'eloquio non chiaramente e prontamente intellegibile;
 - d) malattie o lesioni per le quali sono previsti tempi lunghi di recupero dello stato di salute e dei requisiti necessari per la frequenza del corso;
 - e) tutte le malattie dell'occhio e degli annessi manifestamente croniche o di lunga durata o di incerta prognosi, la presenza di alterazioni dei mezzi diottrici o del fondo oculare che possono pregiudicare, anche nel tempo, la funzione visiva primaria o quelle collaterali, gli esiti di intervento per la correzione mono o bilaterale dei vizi di rifrazione, gli strabismi manifesti anche alternanti; gli esiti di cheratotomia radiale; gli esiti di laser-terapia correttiva in presenza di alterazioni della corioretina o di evidenti lesioni corneali;
 - f) abuso di alcolici, positività, accertata anche al test di conferma di cui al comma 3, lettera h) del presente articolo, degli accertamenti diagnostici per assunzione, anche saltuaria od occasionale, di sostanze stupefacenti, e per utilizzo saltuario od occasionale di sostanze psicoattive a scopo non terapeutico;
 - g) tatuaggi, riscontrati all'atto della visita medica generale, che, per la loro sede o natura, siano deturpanti o contrari al decoro dell'uniforme o siano possibile indice di personalità abnorme (da accertare con visita psichiatrica e con appropriati test psicodiagnostici).
8. I concorrenti affetti da deficit di G6PD, che siano stati giudicati idonei agli accertamenti psicofisici, dovranno sottoscrivere apposita dichiarazione di ricevuta informazione e di responsabilizzazione in conformità all'allegato D, che costituisce parte integrante del presente decreto.
9. Nei confronti dei concorrenti che all'atto degli accertamenti psicofisici verranno riconosciuti affetti da malattie o lesioni acute di recente insorgenza e di presumibile breve durata, per le quali risulterà scientificamente probabile un'evoluzione migliorativa, tale da lasciar prevedere il possibile recupero dei requisiti richiesti in tempi contenuti, la commissione non esprimerà giudizio, né definirà il profilo sanitario. Essa fisserà il termine - che non potrà superare la data

prevista per il completamento della procedura di cui al precedente articolo 3, comma 3 da parte di tutti i concorrenti - entro il quale sottoporrà detti concorrenti ai previsti accertamenti psicofisici, per verificare l'eventuale recupero dell'idoneità fisica. I concorrenti assenti al momento dell'inizio degli accertamenti psicofisici saranno considerati rinunciatari e, pertanto, esclusi dal concorso, quali che siano le ragioni dell'assenza, comprese quelle dovute a causa di forza maggiore. Non saranno previste riconvocaioni.

10. Il giudizio riportato negli accertamenti psicofisici è definitivo. Pertanto, i concorrenti giudicati inidonei non saranno ammessi a sostenere le ulteriori prove concorsuali.
11. I concorrenti giudicati inidonei potranno, tuttavia, inviare con lettera raccomandata al Comando dell'Accademia navale - Ufficio concorsi - viale Italia n. 72 - 57100 Livorno, improrogabilmente entro il decimo giorno successivo alla data degli accertamenti psicofisici effettuati in Accademia navale, specifica istanza, corredata di idonea documentazione rilasciata da struttura sanitaria pubblica, relativamente alle cause che hanno determinato il giudizio di inidoneità. Dette istanze dovranno essere anticipate al Comando dell'Accademia navale a mezzo fax (n. 0586/238222).
12. Non saranno prese in considerazione istanze prive della prevista documentazione ovvero pervenute oltre i termini perentori sopraindicati. In caso di accoglimento dell'istanza, i concorrenti riceveranno dal Comando dell'Accademia navale comunicazione telegrafica di ammissione con riserva alle fasi concorsuali di cui ai successivi articoli 24, 25 e 26. In caso di mancato accoglimento dell'istanza, invece, il Comando dell'Accademia navale comunicherà all'interessato che il giudizio di inidoneità riportato al termine degli accertamenti psicofisici rimane confermato.
13. Il giudizio circa l'idoneità fisica dei concorrenti di cui al precedente comma 11 - in caso di accoglimento dell'istanza e di idoneità alle fasi concorsuali di cui ai successivi articoli 24, 25 e 26, sostenute con riserva - sarà espresso dalla commissione di cui all'articolo 4, comma 3, lettera c) a seguito di valutazione della documentazione sanitaria allegata all'istanza di ulteriori accertamenti ovvero, solo qualora ritenuto necessario, a seguito di ulteriori accertamenti psicofisici. I concorrenti convocati per essere sottoposti ad ulteriori accertamenti psicofisici, se per qualsiasi motivo non si presentano nel luogo, giorno e ora stabiliti, saranno considerati rinunciatari e, pertanto, esclusi dal concorso.
14. Il giudizio espresso dalla commissione di cui all'articolo 4, comma 3, lettera c) é definitivo. Pertanto, i concorrenti giudicati inidonei anche a seguito della valutazione sanitaria o degli ulteriori accertamenti psicofisici disposti, nonché quelli che abbiano rinunciato ai medesimi saranno esclusi dal concorso.

Articolo 24

Disposizioni specifiche per gli accertamenti attitudinali

1. Al termine degli accertamenti psicofisici di cui al precedente articolo 23, i candidati giudicati idonei saranno sottoposti, a cura della commissione di cui al precedente articolo 4, comma 3, lettera d), agli accertamenti attitudinali, consistenti nello svolgimento di una serie di prove (test, questionari, prove di performance, colloquio individuale) volte a valutare oggettivamente il possesso dei requisiti necessari al fine di un positivo inserimento in Forza armata nello specifico ruolo. Tale valutazione, che sarà svolta con le modalità indicate nelle «Norme tecniche per il concorso allievi della prima classe corsi normali dell'Accademia navale», ed in riferimento alla direttiva tecnica «Profili attitudinali del personale della Marina militare», entrambi editi dall'Ispettorato delle scuole della Marina e vigenti all'atto dell'effettuazione degli accertamenti, si articolerà nelle seguenti aree:
 - a) area stile di pensiero;
 - b) area emozioni e relazioni;
 - c) area produttività e competenze gestionali;
 - d) area motivazionale.

La commissione assegnerà un punteggio finale sulla scorta dei punteggi attribuiti nella sintesi psicologica dei test e dei punteggi assegnati in sede di intervista attitudinale e sarà diretta espressione degli elementi preponderanti emergenti dai diversi momenti valutativi e non della sola media aritmetica.

2. Al termine delle procedure e della valutazione svolte in conformità alle normative richiamate, la commissione per gli accertamenti attitudinali provvederà alla definizione del proprio giudizio di idoneità o di inidoneità, sulla scorta del predetto punteggio finale assegnato a ciascun concorrente. La commissione medesima, seduta stante, comunicherà a ciascun concorrente l'esito degli accertamenti attitudinali, sottoponendogli il verbale contenente uno dei seguenti giudizi:
 - idoneo quale allievo ufficiale dei corsi normali della Marina militare;
 - inidoneo quale allievo ufficiale dei corsi normali della Marina militare, con indicazione del motivo.

Il giudizio é definitivo. A detto accertamento saranno sottoposti, con riserva, anche i concorrenti di cui al precedente articolo 23, comma 9 e quelli di cui al precedente articolo 23, comma 11, in caso di accoglimento dell'istanza. Detti concorrenti, qualora giudicati inidonei al termine degli accertamenti attitudinali, non saranno ammessi a sostenere gli ulteriori accertamenti psicofisici eventualmente disposti di cui al precedente articolo 23.

Articolo 25

Prova orale di matematica e prova orale facoltativa di lingua straniera

1. I concorrenti risultati idonei agli accertamenti psicofisici ed attitudinali saranno ammessi alla prova orale di matematica. Inoltre, saranno ammessi con riserva a sostenere detta prova i concorrenti di cui al precedente articolo 23, comma 9, e quelli di cui al precedente articolo 23, comma 11, in caso di accoglimento dell'istanza, qualora giudicati idonei al termine degli accertamenti attitudinali.
2. La prova orale di matematica verterà sugli argomenti di cui ai programmi riportati nel già citato allegato C al presente decreto. Saranno dichiarati idonei i concorrenti che abbiano riportato un punteggio non inferiore a 21/30, utile ai fini della formazione della graduatoria di cui al successivo articolo 29.
3. I concorrenti idonei nella prova orale di matematica, sempreché lo abbiano chiesto nella domanda di partecipazione al concorso, sosterranno la prova orale facoltativa di lingua straniera (non più di due scelte fra la francese, l'inglese, la spagnola e la tedesca). Le modalità di svolgimento della suddetta prova, che avrà luogo successivamente alla prova orale di matematica, sono indicate nel già citato allegato C al presente decreto. I concorrenti che non intenderanno più sostenere detta prova dovranno rilasciare dichiarazione scritta di rinuncia. In tal caso saranno esonerati dal sostenerla.
4. Ai concorrenti che sosterranno la prova orale facoltativa di lingua straniera sarà assegnato un punteggio, in relazione al voto conseguito per ciascuna delle lingue prescelte. Tale punteggio, che concorrerà alla formazione delle graduatorie di cui al successivo articolo 29, sarà così determinato:
 - a) fino a 20/30: punti 0;
 - b) 21/30: punti 0,05;
 - c) 22/30: punti 0,10;
 - d) 23/30: punti 0,15;
 - e) 24/30: punti 0,20;
 - f) 25/30: punti 0,25;
 - g) 26/30: punti 0,30;
 - h) 27/30: punti 0,35;

- i) 28/30: punti 0,40;
- j) 29/30: punti 0,45;
- k) 30/30: punti 0,50.

Articolo 26

Prove di efficienza fisica

1. I concorrenti risultati idonei alla prova orale saranno ammessi alle prove di efficienza fisica, che si svolgeranno presso l'Accademia navale, successivamente alla prova orale facoltativa di lingua straniera.
2. Alle prove di efficienza fisica i concorrenti dovranno presentarsi muniti di tuta da ginnastica, idonee scarpette ginniche, costume da bagno, accappatoio, ciabatte e cuffia da piscina (in gomma o altro materiale idoneo), occhialini da piscina (facoltativi).
3. Le prove di efficienza fisica, tutte obbligatorie, consisteranno nell'esecuzione dei seguenti esercizi, con le modalità a fianco di ciascuno indicate:
 - a) nuoto m. 25 (qualunque stile, tempo limite 25 secondi);
 - b) salto in alto cm. 110 (massimo tre tentativi);
 - c) piegamenti sulle braccia (minimo 12 piegamenti, tempo limite 2 minuti senza interruzioni);
 - d) corsa piana di m. 1.000 (tempo massimo 5 minuti).Il prospetto delle prove di efficienza fisica é riportato nell'allegato E, che costituisce parte integrante del presente decreto.
4. Il medesimo allegato E contiene disposizioni circa le modalità di svolgimento delle prove ed i comportamenti che dovranno tenere i concorrenti nell'ipotesi di momentanea indisposizione fisica, di esiti di precedente infortunio o di infortunio che si verifichi durante l'effettuazione degli esercizi.
5. La commissione preposta alle prove di efficienza fisica:
 - a) verificherà la validità delle certificazioni prodotte dai concorrenti all'atto della presentazione in Accademia navale;
 - b) sottoporrà i concorrenti agli esercizi previsti, dopo averli resi edotti delle modalità di esecuzione degli stessi, secondo quanto previsto nei commi precedenti;
 - c) autorizzerà, nei casi e con le modalità previste dal già citato allegato E, il differimento della data di effettuazione di tutti o parte degli esercizi, comunicandolo immediatamente all'Accademia navale - Ufficio concorsi;
 - d) redigerà il verbale delle prove di efficienza fisica, attribuendo a ciascun concorrente il giudizio di idoneità o inidoneità per ciascuno dei 4 esercizi previsti nel già citato allegato E.
6. Saranno considerati idonei i concorrenti che abbiano conseguito l'idoneità in almeno tre dei quattro esercizi previsti.
7. Il giudizio espresso dalla commissione per le prove di efficienza fisica é definitivo.

Articolo 27

Documenti

1. I concorrenti convocati per sostenere gli accertamenti e le prove di cui ai precedenti articoli 23, 24, 25 e 26 dovranno, all'atto della presentazione in Accademia navale, consegnare i seguenti documenti in originale:
 - a) certificato di idoneità ad attività sportiva agonistica per l'atletica leggera ed il nuoto, in corso di validità rilasciato da medici appartenenti alla Federazione medico-sportiva italiana ovvero a strutture sanitarie pubbliche o private accreditate che esercitano in tali ambiti in qualità di

medici specializzati in medicina dello sport. Il documento dovrà avere una data di rilascio non antecedente al 1° novembre 2009 ovvero dovrà essere valido almeno fino al 31 ottobre 2010;

- b) esame radiografico del torace in due proiezioni, con relativo referto in originale, effettuato in data non anteriore ai sei mesi precedenti la visita presso strutture sanitarie pubbliche, anche militari, o private accreditate col Servizio sanitario nazionale. In quest'ultimo caso dovrà essere prodotta anche attestazione in originale della struttura sanitaria comprovante l'accREDITAMENTO con il Servizio sanitario nazionale. Sarà altresì ritenuta valida, in alternativa, copia autenticata del referto relativo all'esame effettuato, nei medesimi limiti temporali di cui sopra, in occasione di un precedente concorso presso una struttura sanitaria militare;
- c) referto originale degli esami di cui al sottostante elenco, effettuati in data non anteriore ai tre mesi precedenti la visita presso strutture sanitarie pubbliche, anche militari, o private accreditate col Servizio sanitario nazionale (in quest'ultimo caso dovrà essere prodotta anche attestazione in originale della struttura sanitaria comprovante l'accREDITAMENTO con il Servizio sanitario nazionale):
 - 1) analisi completa delle urine con esame del sedimento;
 - 2) emocromo completo;
 - 3) VES;
 - 4) glicemia;
 - 5) creatininemia;
 - 6) trigliceridemia;
 - 7) colesterolemia;
 - 8) bilirubinemia totale e frazionata;
 - 9) gammaGT;
 - 10) transaminasemia (GOT e GPT);
 - 11) markers virali: anti HAV, HbsAg, anti HBs, anti HBc e anti HCV;
 - 12) G6PD (metodo quantitativo);
 - 13) accertamento della positività per anticorpi per HIV, determinato con test ELISA di 3^a e 4^a generazione.

Sarà altresì ritenuta valida, in alternativa, copia autenticata del referto relativo agli esami effettuati, nei medesimi limiti temporali di cui sopra, in occasione di un precedente concorso presso una struttura sanitaria militare.

I concorrenti affetti da deficit di G6PD dovranno, inoltre, produrre il certificato di cui al precedente articolo 5, comma 7, che dovrà essere conforme all'allegato F, che costituisce parte integrante del presente decreto.

- 2. Il personale di sesso femminile dovrà, inoltre, presentare:
 - a) ecografia pelvica con relativo referto in originale, eseguita, in data non anteriore ai tre mesi precedenti la visita, presso strutture sanitarie pubbliche, anche militari, o private accreditate con il Servizio sanitario nazionale. In quest'ultimo caso dovrà essere prodotta anche attestazione in originale della struttura sanitaria comprovante l'accREDITAMENTO con il Servizio sanitario nazionale. Sarà altresì ritenuta valida in alternativa, copia autenticata del referto relativo all'esame effettuato, nei medesimi limiti temporali di cui sopra, in occasione di un precedente concorso presso una struttura sanitaria militare;
 - b) referto originale di test di gravidanza (sangue o urine) eseguito, in data non anteriore a cinque giorni precedenti la visita, presso strutture sanitarie pubbliche, anche militari, o private accreditate col Servizio sanitario nazionale. In quest'ultimo caso dovrà essere prodotta anche attestazione in originale della struttura sanitaria comprovante l'accREDITAMENTO con il Servizio sanitario nazionale.

3. I concorrenti di entrambi i sessi dovranno consegnare:
 - a) atto di assenso in carta semplice, conforme all'allegato G, che costituisce parte integrante del presente decreto, sottoscritto da entrambi i genitori o dal genitore che esercita legittimamente l'esclusiva potestà o, in mancanza di essi, dal tutore, qualora ancora minorenni all'atto della presentazione;
 - b) apposita dichiarazione di consenso informato all'effettuazione del protocollo diagnostico previsto dal precedente articolo 23, comma 3, secondo quanto riportato nell'allegato H, che costituisce parte integrante del presente decreto, nonché ulteriore dichiarazione di consenso informato al protocollo vaccinale che, ai sensi della normativa vigente, sarà loro praticato all'atto dell'ammissione alla frequenza della prima classe e periodicamente, ad intervalli programmati, per conservare lo stato di immunizzazione, secondo quanto indicato nel medesimo allegato H al presente decreto;
 - c) dichiarazione sostitutiva, ai sensi delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, secondo il modello in allegato I, che costituisce parte integrante del presente decreto, concernente il possesso del titolo di studio prescritto per la partecipazione al concorso. I concorrenti, compresi quelli provenienti dalle Scuole militari, dovranno dichiarare l'anno di conseguimento del predetto titolo, mentre quelli che siano ancora minorenni dovranno far vistare la loro firma apposta in calce alla predetta dichiarazione sostitutiva da entrambi i genitori o dal genitore che esercita legittimamente l'esclusiva potestà o, in mancanza di essi, dal tutore.
4. La mancata presentazione anche di uno solo dei documenti indicati ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo determinerà l'esclusione dal concorso.
5. I soli concorrenti risultati vincitori del concorso - entro trenta giorni dalla data di ammissione ai corsi normali - dovranno produrre il certificato anamnestico, rilasciato da struttura sanitaria pubblica, delle vaccinazioni effettuate.

Articolo 28

Composizione delle commissioni

1. Con successivi decreti saranno nominate le commissioni di cui al precedente articolo 4, comma 3. Tutto il personale militare che sarà inserito nelle commissioni di cui ai successivi commi del presente articolo apparterrà alla Marina militare.
2. La commissione di cui al precedente articolo 4, comma 3, lettera a) sarà composta da:
 - a) un ufficiale di grado non inferiore a Capitano di vascello in servizio permanente o in ausiliaria da non oltre tre anni, presidente;
 - b) due ufficiali superiori, di cui uno perito selettore tecnico abilitato alla somministrazione del test della prova di preselezione culturale con quesiti a risposta multipla, membri;
 - c) un sottufficiale di grado non inferiore a Maresciallo, segretario senza diritto di voto.
3. La commissione di cui al precedente articolo 4, comma 3, lettera b) sarà composta da:
 - a) un ufficiale di grado non inferiore a Capitano di vascello del Corpo sanitario militare marittimo, presidente;
 - b) due ufficiali superiori del Corpo sanitario militare marittimo, membri;
 - c) un sottufficiale del ruolo marescialli, segretario senza diritto di voto.Detta commissione si avvarrà del supporto di ufficiali medici specialisti della Marina militare o di medici specialisti esterni.
4. La commissione di cui al precedente articolo 4, comma 3, lettera c) sarà composta da:

- a) un ufficiale di grado non inferiore a Capitano di vascello del Corpo sanitario militare marittimo, presidente;
- b) due ufficiali superiori del Corpo sanitario militare marittimo, membri;
- c) un sottufficiale del ruolo marescialli, segretario senza diritto di voto.

Detta commissione si avvarrà del supporto di ufficiali medici specialisti della Marina militare o di medici specialisti esterni. Gli ufficiali medici facenti parte di detta commissione dovranno essere diversi da quelli che avranno fatto parte della commissione per gli accertamenti psicofisici di cui al precedente comma 3.

5. La commissione di cui al precedente articolo 4, comma 3, lettera d) sarà composta da:

- a) un ufficiale di grado non inferiore a Capitano di vascello, presidente;
- b) due ufficiali specialisti in selezione attitudinale, membri;
- c) un sottufficiale del ruolo marescialli, segretario senza diritto di voto.

Detta commissione si avvarrà del supporto di ufficiali specialisti in selezione attitudinale.

6. La commissione di cui al precedente articolo 4, comma 3, lettera e) sarà composta da:

- a) un ufficiale di grado non inferiore a Contrammiraglio in servizio permanente o in ausiliaria da non oltre tre anni, presidente;
- b) due ufficiali di grado non inferiore a Capitano di fregata in servizio permanente o in ausiliaria da non oltre tre anni, membri;
- c) due o più docenti o esperti per la prova scritta di composizione italiana, membri aggiunti;
- d) due o più docenti o esperti per la prova orale di matematica, membri aggiunti;
- e) un docente o esperto, che potrà essere diverso in funzione della lingua prescelta dai concorrenti, membro aggiunto per la prova orale facoltativa di lingua straniera;
- f) un ufficiale di grado non inferiore a Sottotenente di vascello, ovvero un dipendente civile dell'Amministrazione della difesa, appartenente alla terza area funzionale, segretario senza diritto di voto.

I membri aggiunti hanno diritto di voto per le sole materie per le quali sono aggregati. La commissione esaminatrice potrà essere suddivisa in sottocommissioni nei casi e con le modalità previsti dall'articolo 6 del decreto ministeriale 30 marzo 1999, citato nelle premesse.

7. La commissione di cui al precedente articolo 4, comma 3, lettera f) sarà composta da:

- a) un ufficiale in servizio permanente di grado non inferiore a Capitano di fregata, presidente;
- b) un ufficiale in servizio permanente, di grado non inferiore a Sottotenente di vascello, membro;
- c) un sottufficiale del ruolo marescialli della categoria In/ISMEF, che assolverà le funzioni di segretario.

La commissione si avvarrà, durante l'espletamento delle prove, del supporto di personale dell'Accademia navale, esperto di settore e di un ufficiale medico.

Articolo 29

Graduatoria finale di ammissione ai corsi e assegnazione ai Corpi

1. I concorrenti giudicati idonei al termine di tutte le prove ed accertamenti di cui al precedente articolo 3, comma 3 saranno iscritti, a cura della commissione di cui al precedente articolo 4, comma 3, lettera e), in due distinte graduatorie generali di merito, una per i posti di cui al precedente articolo 16, comma 1, lettera a) ed una per i posti di cui al precedente articolo 16, comma 1, lettera b).

2. Dette graduatorie saranno formate secondo il punteggio risultante dalla media di quelli riportati nella prova scritta di composizione italiana e nella prova orale, alla quale sarà aggiunto l'eventuale punteggio incrementale assegnato per la prova orale facoltativa di lingua straniera, calcolato secondo quanto previsto dal precedente articolo 25, comma 4. A mente dell'articolo 3, comma 3 del decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114, i concorrenti - compresi quelli di sesso femminile che si siano trovati nelle condizioni di cui all'articolo 3, comma 2 del citato decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114 - all'atto della formazione delle graduatorie di ammissione alla prima classe dei corsi normali dell'Accademia navale di cui al presente articolo, dovranno essere risultati idonei in tutte le fasi concorsuali previste nel precedente articolo 3, comma 3.
3. Nel formare ciascuna graduatoria la commissione terrà conto della riserva di posti prevista dall'articolo 17, comma 1 del presente decreto. Qualora i predetti posti riservati non dovessero essere ricoperti, in tutto o in parte, per insufficienza di riservatari idonei, si applicheranno le disposizioni di cui al comma 2 del medesimo articolo 17.
4. A parità di merito si applicheranno, ai fini della formazione della graduatoria, le vigenti disposizioni in materia di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi e l'articolo 38, commi 6 e 7 della legge 24 dicembre 1986, n. 958.
5. Le graduatorie degli idonei saranno approvate con decreto interdirigenziale. Il decreto di approvazione delle graduatorie sarà pubblicato nel Giornale ufficiale del Ministero della difesa e di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso inserito nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana. Lo stesso sarà inoltre pubblicato, a puro titolo informativo, nei siti web www.persomil.difesa.it e www.marina.difesa.it.
6. La commissione medesima, sulla base della graduatoria di cui al precedente comma 1 per i posti di cui al precedente articolo 16, comma 1, lettera a), procederà all'assegnazione provvisoria degli idonei ai Corpi di stato maggiore, del genio navale, delle armi navali, del commissariato militare marittimo e delle capitanerie di porto fino alla copertura dei posti messi a concorso, tenendo conto dei requisiti di idoneità fisica, dell'attitudine dimostrata dai concorrenti, delle preferenze da loro espresse, ove compatibili con le prioritarie esigenze di Forza armata, al fine di garantire l'omogenea distribuzione degli idonei nei vari Corpi.
7. Saranno ammessi alla frequenza della prima classe dei corsi normali - sempreché non siano sopravvenuti gli elementi impeditivi di cui agli articoli 1, comma 3, e 16, comma 8, del presente decreto - i primi 111 (centoundici) concorrenti idonei, che saranno assegnati provvisoriamente ai Corpi secondo i criteri di cui al precedente comma 6, ed i primi 9 (nove) concorrenti idonei, che saranno assegnati al Corpo sanitario militare marittimo inclusi nella corrispondente graduatoria di merito di cui al precedente comma 1. I vincitori del concorso saranno convocati a cura del Comando dell'Accademia navale. Per i vincitori già alle armi, poiché soggetti ad una ferma liberamente contratta, l'ammissione al corso é subordinata alla concessione del nulla osta da parte della Direzione generale per il personale militare che, allo scopo, chiederà il prescritto parere della Forza armata di appartenenza. Detto nulla osta sarà acquisito d'ufficio dal Comando dell'Accademia navale. Coloro che non si presenteranno nella data indicata nella comunicazione saranno considerati rinunciatari e, quindi, non ammessi al corso. Il Comando dell'Accademia navale potrà, tuttavia, autorizzare il differimento della data di presentazione fino ad un massimo di cinque giorni qualora la mancata presentazione sia dovuta a causa di forza maggiore. A tal fine gli interessati dovranno inviare, entro il giorno di prevista presentazione, al Comando dell'Accademia navale - Ufficio concorsi - a mezzo telegramma o fax (n. 0586/238222), documentazione probatoria del motivo della mancata presentazione.
8. A seguito delle eventuali rinunce di concorrenti che si verificheranno entro il ventunesimo giorno dalla data di inizio dei corsi, il Comando dell'Accademia navale provvederà al ripianamento delle vacanze. Successivamente, qualora i posti di cui all'articolo 16, comma 1, lettera a) risulteranno non ricoperti per insufficienza di concorrenti idonei, su indicazione dello Stato maggiore della Marina militare, si procederà, entro il precitato termine, al ripianamento di detti posti con gli

idonei non vincitori per il Corpo sanitario militare marittimo, previo gradimento di questi ultimi, come già indicato al precedente articolo 16, comma 3. Allo spirare del termine predetto, la commissione di cui al precedente articolo 4, comma 3, lettera e) formerà le graduatorie definitive di ammissione ai corsi e, per i posti di cui al precedente articolo 16, comma 1, lettera a), provvederà altresì all'assegnazione definitiva ai Corpi, con i criteri indicati al precedente comma 6. L'assegnazione definitiva ai Corpi potrà comportare anche modificazioni della precedente assegnazione provvisoria.

9. Le graduatorie definitive degli ammessi ai corsi e la loro parimenti definitiva assegnazione ai Corpi saranno approvate con decreto interdirigenziale. In particolare, i concorrenti idonei non vincitori per il Corpo sanitario militare marittimo, qualora si verifichi la condizione di cui al precedente comma 8, verranno inseriti nella graduatoria definitiva degli ammessi per i posti di cui all'articolo 16, comma 1, lettera a) del presente decreto, dopo l'ultimo degli idonei, secondo l'ordine della graduatoria di provenienza, fermo restando quanto previsto dall'articolo 17, comma 1, lettera a) del presente decreto. Detto decreto sarà pubblicato nel Foglio d'ordini della Marina. Il medesimo sarà inoltre pubblicato, a puro titolo informativo, nei siti web www.persomil.difesa.it e www.marina.difesa.it.
10. All'atto dell'ammissione alla frequenza del corso presso l'Accademia navale, i concorrenti già alle armi e quelli richiamati dal congedo saranno cancellati dal ruolo di appartenenza, con la conseguente perdita del grado rivestito, a cura della Direzione generale per il personale militare ai sensi della normativa citata nel precedente articolo 10 comma 1. La cancellazione avrà effetto dalla data di ammissione in qualità di allievo al corso presso l'Accademia navale. A tal fine l'Accademia navale, al termine della terza settimana di corso, fornirà alle competenti Divisioni della Direzione generale per il personale militare gli elenchi dettagliati dei concorrenti già alle armi e di quelli richiamati dal congedo ammessi al corso. Gli allievi provenienti dagli ufficiali, dai sottufficiali e dai volontari in servizio permanente, se non conseguono la nomina a Guardiamarina in servizio permanente, saranno reintegrati nel grado, reinseriti nel ruolo di provenienza ed il tempo trascorso in Accademia sarà computato nell'anzianità di grado. Gli allievi provenienti dai volontari in ferma/rafferma in servizio, se non conseguono la predetta nomina, saranno reintegrati nel grado precedentemente rivestito e saranno restituiti ai reparti/enti di appartenenza per il completamento degli obblighi di servizio, computando nei medesimi i periodi di tempo trascorsi in qualità di allievo. Gli ammessi all'Accademia navale potranno essere dimessi:
 - a) a domanda (con il consenso dei genitori o del tutore se minorenni);
 - b) d'autorità per motivi disciplinari, per perdita dei requisiti psicofisici, per insufficiente attitudine militare o professionale e negli altri casi previsti dalla normativa vigente.

Articolo 30

Disposizioni amministrative

1. Fermo restando quanto disposto al precedente articolo 11, sono a carico dell'Amministrazione le spese concernenti il mantenimento degli allievi e l'acquisto dei libri di testo, sinossi ed oggetti di cancelleria occorrenti per la loro istruzione.
2. Sono, invece, a carico degli allievi le spese di carattere straordinario riferite all'acquisto di strumenti scientifici ad uso individuale, degli oggetti occorrenti per gli studi facoltativi richiesti dagli allievi medesimi, nonché le spese riferite al pagamento per danneggiamento o perdita di materiale e al rinnovamento di capi di corredo divenuti inservibili per loro incuria.
3. All'atto dell'ammissione in Accademia gli allievi maggiorenni o un genitore/tutore degli allievi minorenni dovranno rilasciare una dichiarazione secondo il modello riportato in allegato L con la quale si obbligano al pagamento delle spese straordinarie e, in generale, di tutte quelle di cui gli allievi possono risultare debitori verso l'Amministrazione militare. Incorre nel rinvio dall'istituto l'allievo che lasci passare due mesi dalla scadenza dei versamenti richiesti dall'Accademia navale

senza effettuarli. Quanto sopra non limita l'azione che l'Accademia stessa può promuovere per il recupero dei crediti.

4. Gli allievi che, per qualsiasi motivo, cessino definitivamente di far parte dell'Accademia dovranno:
 - a) soddisfare gli obblighi assunti verso l'Amministrazione, liquidando immediatamente le somme eventualmente dovute;
 - b) restituire i libri, gli strumenti e le pubblicazioni ricevute dall'Accademia navale, nonché tutti gli effetti di corredo stabiliti dal Comando dell'istituto (il materiale non restituito verrà addebitato al prezzo delle tariffe in vigore);
 - c) restituire gli strumenti di studio e di lavoro ed ogni altro effetto prelevato a pagamento, qualora il relativo acquisto non sia stato già saldato.

Articolo 31

Disposizioni specifiche per l'accertamento dei requisiti

1. Ai fini dell'accertamento dei requisiti di cui ai precedenti articoli 2 e 18, le attività indicate al precedente articolo 7 saranno svolte dal Comando dell'Accademia navale.

Articolo 32

Disposizioni specifiche per il trattamento dei dati personali

1. Ferme restando le disposizioni di cui al precedente articolo 14, il responsabile del trattamento dei dati personali, ai fini del presente concorso, è il Comandante dell'Accademia navale.

Il presente decreto, sottoposto al controllo previsto dalla normativa vigente, sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 16 dicembre 2009

f.to (Amm. Isp. Capo (CP) Raimondo POLLASTRINI)

f.to (Gen. C.A. Mario ROGGIO)